Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° | Roma - Sabato, 31 dicembre 1932 - Anno XI | Numero 302

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè in seguito non riuscirebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il loro abbonamento, versando il corrispondente importo nel c/c postale 1/2640, a mezzo dell'apposito modulo allegato alla circolare-avviso ad essi spedita in questi giorni.

AVVISO PER I COMUNI DEL REGNO

Le somme dovute dai Comuni del Regno per gli abbonamenti obbligatori alla "Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti„ nonchè alla "Gazzetta Ufficiale del Regno„ e risultanti dall'estratto conto trasmesso in questi giorni, debbono essere inviate, con ogni sollecitudine, alla Libreria dello Stato - Piazza Verdi - Roma, eseguendone il versamento nel c/c postale 1/2640 a mezzo dell'apposito modulo allegato all'estratto conto.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 dicembre 1932, n. **1647**.
Modificazione all'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, concernente « Provvedimenti per il personale tecnico civile del servizio chimico militare » è modificato come segue:

« Il personale tecnico civile per il servizio chimico militare comprende:

a) Specialisti tecnici (gruppo A);
b) Capitecnici chimici (gruppo B) ».

Art. 2.

L'art. 2 del citato Regio decreto-legge è modificato come segue:

« L'organico degli specialisti tecnici è il seguente:

Grado 6°	Chimici e fisici	capi	N.	2
» 7°	» »	superiori	»	5
» 8°	» »		»	7
» 9°	» »	aggiunti	»	10
			N.	24 (a)

Art. 3.

All'art. 5 del citato Regio decreto-legge è aggiunto il seguente comma:

« I posti di fisici aggiunti sono conferiti in seguito a concorso per esami e per titoli a coloro che siano provvisti di laurea in fisica ».

Art. 4.

Agli articoli 7 (3° comma), 9 e 10 all'espressione « personale dei chimici » è sostituita la seguente: « personale tecnico per il servizio chimico militare ».

(a) Di cui due possono essere riservati ai laureati in fisica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 15 dicembre 1932, n. 1648.
Ordinamento del Corpo veterinario militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 32 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, quale risulta modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2532, è sostituito dal seguente:

« Il Corpo veterinario militare è formato dagli ufficiali veterinari ».

Art. 2.

L'art. 33 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, modificato con R. decreto-legge dell'8 novembre 1928, n. 2532, e con R. decreto-legge del 23 aprile 1931, n. 539, è sostituito dal seguente:

« L'organico degli ufficiali del Corpo veterinario militare è il seguente:

Colonnelli (di cui uno capo del Corpo)	3
Tenenti colonnelli	14
Maggiori	24
Capitani	70
Subalterni	60
Totale	171

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2532, è abrogato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 17 novembre 1932, n. 1649.
Autorizzazione al presidente del Regio istituto nazionale dei sordomuti di Milano ad accettare un legato.

N. 1649. R. decreto 17 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente del R. Istituto nazionale dei sordomuti di Milano è autorizzato ad accettare il legato di L. 5000 disposto a favore dell'Istituto medesimo dalla defunta signora Lombardi Eugenia ved. Maccia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 17 novembre 1932, n. 1650.
Autorizzazione al presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una donazione.

N. 1650. R. decreto 17 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare la donazione, ammontante a circa L. 200.000, disposta a favore dell'Istituto medesimo dalla signora Negri Gaetanina Luigia Maria fu Francesco, vedova Vacchelli, con riserva dell'usufrutto, vita natural durante, alla suddetta signora.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. 1651.
Autorizzazione al presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato.

N. 1651. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare il legato di L. 10.000 disposto dalla signora Negroni Margherita fu Giacomo, vedova Prina, a favore dell'Asilo infantile Vitali annesso all'Istituto medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. 1652.
Autorizzazione al presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una eredità.

N. 1652. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presiden-

te dell'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare l'eredità di circa L. 77.000 disposta a favore dell'Istituto medesimo dalla signora Busnelli Rosa fu Felice.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. 1653.
Autorizzazione al presidente del Regio istituto dei sordomuti di Milano ad accettare un legato.

N. 1653. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente del Regio istituto dei sordomuti di Milano viene autorizzato ad accettare il legato di L. 10.000 disposto a favore dell'Istituto medesimo dal sig. Isaia Zancone fu Giulio.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1932 - Anno XI

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1932.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Banca agricola di Lucera per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo n. 27 e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Banca agricola di Lucera fu autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermediario del Banco di Napoli, con provvedimento del 24 settembre 1929 ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco predetto, con nota 1° dicembre 1932;

Visti gli atti;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario, già concessa dal Banco di Napoli con suo provvedimento 24 settembre 1929, alla Banca agricola di Lucera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(7782)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1932.
Autorizzazione alla Società operaia triestina a gestire l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il decreto Ministeriale 4 marzo 1931-IX con cui fu revocata alla « Società operaia triestina » con sede in Trieste, l'autorizzazione a gestire l'assicurazione obbligatoria contro le malattie concessa con decreto Ministeriale 30 giugno 1926;

Veduta la nota del 12 marzo 1932-X con cui la predetta « Società operaia triestina », chiede che sia ad essa nuovamente concessa l'autorizzazione di cui sopra;

Veduta la lettera n. 3185-4853 dell'8 marzo 1932-X, con cui il prefetto di Trieste esprime parere favorevole a tale concessione;

Considerato che la chiesta autorizzazione non arreca danno alla locale Cassa circondariale di malattia;

Veduto l'art. 7 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146;

Decreta:

La « Società operaia triestina » con sede in Trieste è autorizzata, a' sensi e per gli effetti dell'art. 7 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, a gestire l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

L'ordinamento di detta Società è stabilito dallo statuto composto di novantasei articoli, nel testo annesso al presente decreto.

Roma, addì 21 dicembre 1932 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(7781)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1932.
Facilitazioni di tariffa ai possessori di biglietti di viaggio circolare sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le « Tariffe e condizioni pei trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato »;

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Vista la relazione del Servizio commerciale e del traffico n. C. 313/28467/19 del 21 ottobre 1932 - Anno X;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Al possessore dei biglietti di viaggio circolare, di cui l'articolo 26 delle « Tariffe e condizioni per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato », i quali hanno un itinerario di almeno 500 km., è data facoltà di effettuare viaggi di andata-ritorno (diramazioni) da una qualunque stazione intermedia dell'itinerario del biglietto ad altra situata fuori dell'itinerario stesso e distante non oltre 150 km.

Art. 2.

Il numero massimo delle diramazioni di cui l'art. 1 è di cinque. Esse devono essere in destinazione di località l'una sempre diversa dall'altra e devono essere effettuate senza fermate intermedie nella stessa classe del biglietto di viaggio circolare, del quale peraltro non prolungano in alcun modo la validità.

Art. 3.

Le diramazioni godono dei seguenti prezzi ridotti a seconda della lunghezza dell'itinerario del biglietto di viaggio circolare dal quale si dipartono:

Lunghezza dell'itinerario Ferrovie Stato del biglietto di viaggio circolare	Tariffe ridotte da applicarsi alle diramazioni
Da 500 a 1000 km.	Tariffa ridotta del 30 % (per le prime due diramazioni le quali devono essere in destinazione di località distanti almeno 100 km. Metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale (per le restanti tre diramazioni).
Da 1001 a 2000 km.	Metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale (per tutte le cinque diramazioni).
Oltre i 2000 km.	Tariffa ridotta del 70 % (per tutte le cinque diramazioni).

Art. 4.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato emanerà le norme di applicazione del presente decreto, modificando di conseguenza l'allegato n. 5 alle « Tariffe e condizioni pel trasporto delle persone », e determinerà la data di entrata in vigore delle presenti facilitazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 ottobre 1932 - Anno X

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(7779)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1932.
Costituzione del Consorzio obbligatorio olivicoltori per la provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, che prevede la costituzione di Consorzi di olivicoltori aventi per fine l'incremento della coltivazione dell'olivo, la ricostituzione di oliveti vecchi o deperiti e l'uso di efficaci mezzi di lotta contro le malattie e i parassiti dell'olivo;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio direttivo della Sezione provinciale olivicoltori di Sassari, con la quale si fa espressa domanda che sia sollecitamente costituito il Consorzio provinciale olivicoltori di Sassari;

Visto il parere favorevole espresso, in ordine a tale domanda, dalla Confederazione nazionale fascista agricoltori e dalla Società nazionale olivicoltori;

Sentito il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

È costituito il Consorzio obbligatorio olivicoltori per la provincia di Sassari, avente per scopo il miglioramento e l'incremento della olivicoltura in quella Provincia, ai sensi del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, e della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Art. 2.

Ai fini della organizzazione di tale Consorzio, ed in attesa che siano espletate le pratiche per la nomina della Commissione amministrativa, è nominato commissario straordinario del Consorzio stesso, il cav. Giacomo Poddighe di Antonio Luigi e fu Desole Maria Grazia, componente del Consiglio direttivo della Sezione provinciale olivicoltori della Federazione provinciale fascista agricoltori di Sassari, che presterà la propria opera gratuitamente.

Il prefetto della provincia di Sassari è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e pubblicato nel Bollettino degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(7783)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1932.
Costituzione del Consorzio obbligatorio olivicoltori per la provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, che prevede la costituzione di Consorzi di olivicoltori aventi per fine l'incremento della coltivazione dell'olivo, la ricostituzione di oliveti vecchi o deperiti e l'uso di efficaci mezzi di lotta contro le malattie e i parassiti dell'olivo;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio direttivo della Sezione provinciale olivicoltori di Napoli, con la quale si fa espressa domanda che sia sollecitamente costituito il Consorzio provinciale olivicoltori di Napoli;

Visto il parere favorevole espresso, in ordine a tale domanda, dalla Confederazione nazionale fascista agricoltori e dalla Società nazionale olivicoltori;

Sentito il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

È costituito il Consorzio obbligatorio olivicoltori per la provincia di Napoli, avente per scopo il miglioramento e

l'incremento della olivicoltura in quella Provincia, ai sensi del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, e della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Art. 2.

Ai fini della organizzazione di tale Consorzio, ed in attesa che siano espletate le pratiche per la nomina della Commissione amministrativa, è nominato commissario straordinario del Consorzio stesso, il dott. Carlo Colonna di Paliano, componente della Commissione centrale per l'olivicoltura della C. N. F. A., residente in Napoli, Palazzo Don'Anna, Posillipo.

Il prefetto della provincia di Napoli è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e pubblicato nel Bollettino degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(7784)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1932.
Sostituzione del commissario governativo dell'Unione cooperativa « La Cerere » di Valguarnera in provincia di Enna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656;

Veduto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1932 col quale il dott. Francesco De Gregorio veniva nominato commissario governativo dell'Unione cooperativa « La Cerere » in Valguarnera (Enna);

Considerato che il predetto dott. Francesco De Gregorio ha rassegnate le dimissioni dalla carica;

Veduta la lettera 2 dicembre 1932-XI di S. E. il prefetto di Enna, con la quale comunica di aver sostituito in via di urgenza al dimissionario dott. De Gregorio il rag. Gaetano Giambusso;

Considerata l'opportunità di addivenire al riordinamento dell'azienda;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni del dott. Francesco De Gregorio dalla carica di commissario governativo dell'Unione cooperativa « La Cerere » di Valguarnera (Enna) ed il ragioniere Gaetano Giambusso è nominato commissario governativo dell'Unione cooperativa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(7785)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1932.
Costituzione del Consorzio obbligatorio olivicoltori per la provincia di Pisa.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, che prevede la costituzione di Consorzi di olivicoltori aventi per fine l'incremento della coltivazione dell'olivo, la ricostituzione di oliveti vecchi o deperiti e l'uso di efficaci mezzi di lotta contro le malattie e i parassiti dell'olivo;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio direttivo della Sezione provinciale olivicoltori di Pisa, con la quale si fa espressa domanda che sia sollecitamente costituito il Consorzio provinciale pisano per l'olivicoltura;

Visto il parere favorevole espresso, in ordine a tale domanda, dalla Confederazione nazionale fascista agricoltori, dal Regio ispettore regionale agrario per la Toscana, dalla Società nazionale olivicoltori e dalla locale Cattedra ambulante di agricoltura;

Sentito il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

È costituito il Consorzio obbligatorio olivicoltori per la provincia di Pisa, avente per scopo il miglioramento e l'incremento della olivicoltura in quella Provincia, ai sensi del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, e della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Art. 2.

Ai fini della organizzazione di tale Consorzio, ed in attesa che siano espletate le pratiche per la nomina della Commissione amministrativa, è nominato commissario straordinario del Consorzio stesso il conte Alessandro Agostini Venerosi Della Seta, presidente della Sezione provinciale olivicoltori della Federazione provinciale fascista agricoltori di Pisa, che presterà la propria opera gratuitamente.

Il prefetto della provincia di Pisa è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e pubblicato nel Bollettino degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 21 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(7786)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1932.
Riconoscimento giuridico della Scuola-convitto professionale per infermiere in Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la domanda prodotta dal Consiglio amministrativo degli Ospizi civili di Piacenza, intesa ad ottenere la regolarizzazione della posizione ed il riconoscimento giuridico, ai sensi dell'art. 40 del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e 2 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, della Scuola-convitto professionale per infermiere annessa all'Ospedale civile della suddetta città;

Udito il parere della Commissione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Visti il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

Decreta:

La posizione della Scuola-convitto professionale per infermiere, annessa all'Ospedale civile di Piacenza, è regolarizzata ai sensi dell'art. 40 del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, è riconosciuta, alla medesima, la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei propri fini e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel foglio degli Annunzi legali della provincia di Piacenza.

Roma, addì 23 novembre 1932 - Anno XI

p. *Il Ministro per l'interno*: ARPINATI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: ERCOLE.

(7787)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1932.

Riconoscimento del Fascio di Felino (Parma) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 21 luglio 1932-X, con la quale il segretario del Fascio di Felino (Parma) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Felino (Parma), la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1932 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1932 - Anno XI
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 295. — GUALTIERI.

(7806)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1932.

Variazioni ed aggiunte al prospetto allegato al regolamento per i gas tossici approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la domanda in data 9 maggio 1932, con la quale la Ditta Otto Landsbergh di Milano chiede che l'ossido di etilene da solo o mescolato con altre sostanze sia riconosciuto come gas tossico ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147;
Sentita la Commissione tecnica permanente per l'impiego dei gas tossici;
Veduti gli articoli 1, 2, 4 e 68 del citato regolamento 9 gennaio 1927, n. 147;

Decreta:

Art. 1.

La sostanza denominata « ossido di etilene » è riconosciuta ufficialmente come gas tossico, agli effetti dell'art. 58 del testo unico delle leggi di P. S., approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 2.

All'elenco dei gas tossici, contenuto nel prospetto di cui all'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è aggiunta la seguente voce: « ossido di etilene da solo o mescolato con altre sostanze ».

Il direttore generale della sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 dicembre 1932 - Anno XI.

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(7788)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1932.

Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Moiraghi Emilio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 2523, in data 30 aprile 1927-V, col quale, fra gli altri, il signor Moiraghi Emilio venne nominato rappresentante del signor Tadini Sebastiano, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;
Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815, del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Moiraghi come suo procuratore;
Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato signor Tadini è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Decreta:

Il signor Moiraghi Emilio è confermato rappresentante del signor Tadini Sebastiano, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI.

Il Ministro: JUNG.

(7794)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1932.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Gnecco Edmondo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 2029 in data 27 marzo 1928, col quale, fra l'altro, il signor Gnecco Edmondo Marcello venne nominato rappresentante del signor Paoletti Guglielmo, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Gnecco quale suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 22 ottobre 1932, con il quale il suindicato signor Paoletti è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Decreta:

Il signor Gnecco Edmondo Marcello, detto Marcello, è confermato rappresentante del signor Paoletti Guglielmo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI.

Il Ministro: JUNG.

(7795)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1932.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Foà Carlo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 6129 in data 22 ottobre 1928, con il quale il signor Foà Carlo di Dino, venne nominato rappresentante del signor Tedeschi Gastone, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815, ha dichiarato di voler confermare il predetto Foà quale suo procuratore;

Visto il R. decreto in data 22 ottobre 1932-X, con il quale il suindicato signor Tedeschi è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Decreta:

Il signor Foà Carlo è confermato rappresentante del signor Tedeschi Gastone, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI.

Il Ministro: JUNG.

(7796)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1932.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Sommaruga Carlo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 7400, in data 9 gennaio 1927, col quale, fra gli altri, il signor Sommaruga Carlo venne nominato rappresentante del signor Mella Andrea, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, ha dichiarato di voler confermare il predetto Sommaruga come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato signor Mella è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Decreta:

Il signor Sommaruga Carlo è confermato rappresentante del signor Mella Andrea, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 14 dicembre 1932 - Anno XI.

Il Ministro: JUNG.

(7797)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1932.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Rabello Piero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 4779, in data 13 settembre 1930-VIII, col quale il sig. Rabello Piero venne nominato rappresentante del sig. Bernstein Arrigo, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Rabello come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Bernstein è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Decreta:

Il sig. Rabello Piero è confermato rappresentante del sig. Bernstein Arrigo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(7798)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1932.
Conferma in carica dei rappresentanti di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano signori Clerici Paolo e Manunta Manfredo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 6247, in data 3 novembre 1928-VI, col quale i signori Clerici Paolo e Manunta Manfredo vennero nominati rappresentanti del sig. Jarach Emilio, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815, ha dichiarato di voler confermare i predetti Clerici e Manunta come suoi procuratori;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932-X, con il quale il suindicato sig. Jarach è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Decreta:

I signori Clerici Paolo e Manunta Manfredo sono confermati rappresentanti del sig. Jarach Emilio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(7799)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1932.

Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Pravettoni Alberto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 6855, in data 12 dicembre 1926, col quale, fra gli altri, il sig. Pravettoni Alberto venne nominato rappresentante del sig. Boffa Ettore, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815, del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Pravettoni come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 22 ottobre 1932, con il quale il suindicato sig. Boffa è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Decreta:

Il sig. Pravettoni Alberto è confermato rappresentante del sig. Boffa Ettore, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(7800)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1932.

Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Pecoroni Pietro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 1065, in data 6 marzo 1926, col quale, fra gli altri, il sig. Pecoroni Pietro venne nominato rappresentante del sig. Gatti Ernesto, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Pecoroni come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Gatti è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Decreta:

Il sig. Pecoroni Pietro è confermato rappresentante del sig. Gatti Ernesto, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(7801)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1932.

Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Sbarbaro Achille.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 7400, in data 9 gennaio 1927, col quale, fra gli altri, il sig. Sbarbaro Achille venne nominato rappresentante del sig. Sbarbaro Giovanni, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Sbarbaro Achille, quale suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Sbarbaro Giovanni è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Decreta:

Il sig. Sbarbaro Achille è confermato rappresentante del sig. Sbarbaro Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 14 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(7802)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1932.

Costituzione della Deputazione della Borsa merci di Genova per l'anno 1933.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Genova approvato con decreto Ministeriale 20 agosto 1924-II;

Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova e dell'Istituto di emissione, in ordine alla costituzione per l'anno 1933-XI della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1933 la Deputazione della Borsa merci di Genova è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Bocciardo comm. Ettore, delegato governativo;

Designati dall'Istituto di emissione:

2. Moro cav. Tomaso;
3. Profumo comm. Luigi Alfredo.

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

4. Bertorello Achille;

5. Solari cav. dott. Ferdinando;
6. Cismondi dott. Edoardo;
7. Parodi Alberto.

Membri supplenti:

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:
1. Mazzanti Giovanni;
2. Parodi Lorenzo;
3. Pedemonte Lorenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(7809)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1932.

Inflizione di una pena pecuniaria alla « Cassa agraria cooperativa di Bono » per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, numero 1830, che fa obbligo alle aziende di credito di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Visto l'art. 19 del decreto stesso;

Decreta:

Alla Società cooperativa per azioni « Cassa agraria cooperativa di Bono » con sede in Bono è inflitta la pena pecuniaria di L. 1000 (lire mille) per inosservanza delle disposizioni dell'art. 13 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, numero 1830.

L'Intendenza di finanza di Sassari è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(7803)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1932.

Contingenti dei prodotti delle Isole italiane dell'Egeo da ammettere nel Regno in franchigia dal dazio doganale durante l'anno 1933.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per le corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1931, n. 785, e il R. decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 303;

Decreta:

Articolo unico.

Le sottoindicate merci di produzione delle Isole italiane dell'Egeo sono ammesse all'importazione nel Regno, durante l'anno 1933, in esenzione dal dazio doganale, nel limite del quantitativo per ciascuna di esse segnato.

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Quantità
42 *a*	Miele naturale puro	Q.li	50
44	Marmellate, gelatine ed altre conserve di frutta	»	200
	Sulle marmellate, sulle gelatine e sulle altre conserve di frutta si riscuote la sopratassa di fabbricazione sullo zucchero di prima classe, nella misura di Kg. 50 per ogni quintale di prodotto sulla base dell'aliquota vigente nei riguardi dei similari prodotti interni.		
49	Amidi, farine, fecole, aromatizzati, coloriti, dolcificati	»	50
81 *a*	Aranci e mandarini (dal 1° ottobre al 15 dicembre)	»	500
84 *a*-1	Uva fresca da tavola	»	5.000
84 *b*	Uva secca	»	1.000
85	Frutta fresca non nominata	»	3.000
90	Fichi secchi	»	1.000
91 *a*	Mandorle con guscio	»	1.000
96	Prugne secche	»	1.000
97	Frutta secca non nominata	»	1.000
98 *a*	Frutti, legumi e ortaggi nell'aceto, in salamoia e nell'olio	»	200
106	Vino genuino in fusti, damigiane e bottiglie	Ett.	15.000
125 *e*	Olio d'oliva	Q.li	10.000
181 *a*-1	Cotone in bioccoli o in massa greggio	»	2.000
227 *a*	Tappeti da pavimento di lana o di borra di lana a punti annodati	»	200
276 *b*	Maioliche variamente colorate o altrimenti decorate	»	50
662 *a*	Profumerie alcooliche	»	50
	Sulle profumerie alcooliche dovrà essere riscossa la sopratassa sull'alcool in misura corrispondente all'imposta interna di fabbricazione su litri 80 di spirito anidro per ogni quintale di profumerie con detrazione del peso dei recipienti immediati.		
663 *a*	Sapone comune	»	1.000
808	Pelli conciate col pelo comprese le code naturali conciate	»	100
809	Pelli conciate senza pelo rifinite o non, escluse le pergamenate	»	100

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro per le finanze: JUNG.

p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.

p. *Il Ministro per le corporazioni*: ASQUINI.

(7835)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-147 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Laurencic Antonia in Ferjancic fu Antonio e fu Lozej Giovanna, nata a Podraga (San Vito di Vipacco) il 12 febbraio 1865 e residente a Podraga (San Vito di Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7270)

N. 50-488 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinic Giuseppe fu Antonio e fu Ferfoglia Caterina, nato a Bigliana (Castel Dobra) il 24 settembre 1872 e residente a Bigliana (Castel Dobra), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marinic Carolina fu Giovanni Jerman, nata a Bigliana il 23 ottobre 1876, moglie;
Marinic Antonio, nato a Bigliana il 2 gennaio 1902, figlio;
Marinic Giuseppe, nato a Bigliana il 20 febbraio 1907, figlio;
Marinic Luigi, nato a Bigliana il 5 agosto 1909, figlio;
Marinic Stanislao, nato a Bigliana l'11 novembre 1911, figlio;
Marinic Federico, nato a Bigliana il 2 febbraio 1914, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Castel Dobra, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 29 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7271)

N. 50-487 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome del signor Marinic Francesco fu Antonio e fu Ferfoglia Caterina, nato a Bigliana il 21 gennaio 1870 e residente a Castel Dobra, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marinic Anna fu Giuseppe Kozlin, nata a Bigliana il 22 marzo 1870, moglie;
Marinic Carlo, nato a Bigliana il 27 marzo 1897, figlio;
Marinic Giovanna, nata a Bigliana il 1° agosto 1902, figlia;
Marinic Leopolda, nata a Bigliana il 28 ottobre 1905, figlia;
Marinic Luigi, nato a Bigliana il 30 agosto 1908, figlio;
Marinic Teresa fu Antonio, nata a Bigliana il 29 agosto 1899, nuora;
Marinic Vida di Carlo, nata a Bigliana il 5 novembre 1923, nipote;
Marinic Isidora Elvira, nata a Bigliana il 17 aprile 1925, nipote;
Marinic Elena, nata a Bigliana il 7 gennaio 1927, nipote;
Marinic Francesco Carlo, nato a Bigliana il 24 aprile 1929, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Castel Dobra, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 29 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7272)

N. 50-145 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Laurencic Giovanna in Ferjancic fu Antonio e fu Lozej Giovanna, nata a Podraga (San Vito di Vipacco) il 23 dicembre 1860 e residente a Podraga (San Vito di Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7275)

N. 50-144 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Lavrencic Francesca in Lozej fu Antonio e della fu Lozej Giovanna, nata a Podraga (San Vito di Vipacco il 2 dicembre 1862 e residente a Podraga (San Vito di Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7276)

N. 50-143 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Antonio fu Giovanni e della fu Bozic Caterina, nato a Podraga (San Vito di Vipacco) il 5 gennaio 1874 e residente a Podraga (San Vito di Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Francesca fu Giuseppe Rosa, nata a San Vito il 25 giugno 1885, moglie;

Lavrencic Giuseppe, nato a Podraga il 21 aprile 1910, figlio;

Lavrencic Giovanni, nato a Podraga il 23 dicembre 1912, figlio;

Lavrencic Luigia, nata a Podraga il 27 giugno 1918, figlia;

Lavrencic Luigi, nato a Podraga il 27 aprile 1923, figlio;

Lavrencic Stanislao, nato a Podraga il 28 marzo 1926, figlio;

Lavrencic Antonio, nato a Podraga il 12 marzo 1904, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7277)

N. 50-140 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Lavrencic Elisabetta in Vouk di Antonio e della fu Semenic Giovanna, nata a Podraga (San Vito di Vipacco) il 19 novembre 1905 e residente a Podraga (San Vito di Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(7280)

N. 50-139 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Giovanni fu Lorenzo e della fu Vertovec Anna, nato a San Daniele del Carso il 23 dicembre 1869 e residente a San Daniele del Carso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Laurencic Francesca fu Matteo Ukmar, nata a San Daniele il 29 settembre 1874, moglie;
Laurencic Giovanni, nato a San Daniele il 5 gennaio 1898, moglie;
Laurencic Luigi, nato a San Daniele il 18 giugno 1900, figlio;
Laurencic Bernarda, nata a San Daniele il 9 maggio 1906, figlia;
Laurencic Giovanna, nata a San Daniele l'11 maggio 1910, figlia;
Laurencic Antonia, nata a San Daniele il 3 maggio 1912, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Daniele del Carso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(7231)

N. 50-93 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Lavrencic Maria in Lavrencic fu Michele Lavrencic e di Marcola Caterina, nata a S. Elena al Natisone (Bergogna) il 27 novembre 1874 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(7284)

N. 50-96 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Carlo di Mattia e di Dugon Teresa, nato a Longo (Bergogna) il 3 novembre 1889 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Amalia di Antonio Terlikar, nata a Longo il 23 gennaio 1906, moglie;
Lavrencic Maria di Carlo, nata a Longo il 1° dicembre 1923, figlia;
Lavrencic Natalia di Carlo, nata a Longo il 30 dicembre 1926, figlia;
Lavrencic Ludmilla di Carlo, nata a Longo il 10 settembre 1928, figlia;
Lavrencic Mattia fu Andrea, nato a Longo il 13 dicembre 1862, padre;
Lavrencic Teresa fu Giuseppe Dugon, nata a Longo il 26 giugno 1868, madre;
Lavrencic Francesco di Carlo, nato a Longo il 13 settembre 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7285)

N. 50-95 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Francesco fu Primo e della fu Rosic Maria, nato a Longo (Bergogna) il 9 agosto 1873 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Lavrencic Teresa fu Andrea Baloh, nata a Longo il 15 settembre 1875, moglie;
Lavrencic Antonio di Francesco, nato a Longo il 31 ottobre 1906, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7286)

N. 50-1 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Zorz Gaspare fu Francesco e di Sgur Teresa, nato a Podraga (S. Vito di Vipacco) il 5 gennaio 1887 e residente a Podraga (S. Vito di Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di «Zorzi».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Zorz Antonia di Antonio Ferjancic, nata a Podraga il 28 gennaio 1888, moglie;
Zorz Giuseppe, nato a Podraga il 17 marzo 1920, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7287)

N. 50-483 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Markic Maria in Lazzari fu Giuseppe e fu Margherita Semerl, nata a Montenero d'Idria il 5 dicembre 1881 e residente a Idria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 19 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7288)

N. 50-1053 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Baloh Teresa in Laurenti fu Andrea e fu Lavrencic Maria, nata a Longo (Bergogna) il 15 settembre 1875 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ballocchi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7289)

N. 50-489 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinic Giuseppe fu Antonio e fu Markocic Maria, nato a Bigliana (Castel Dobra) l'8 dicembre 1853 e residente a Bigliana (Castel Dobra), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marinic Lucia fu Antonio Skarjancic, nata a Prepoto il 4 agosto 1874, moglie;
Marinic Antonio di Giuseppe, nato a Bigliana il 7 aprile 1897, figlio;
Marinic Lodovico di Giuseppe, nato a Bigliana il 25 ottobre 1901, figlio;
Marinic Maria di Giuseppe, nata a Bigliana il 21 marzo 1904, figlia;
Marinic Erminia di Giuseppe, nata a Bigliana il 12 febbraio 1907, figlia;
Marinic Margherita fu Giuseppe Misigoi, nata a Bigliana il 15 luglio 1896, nuora;
Marinic Antonio di Antonio, nato a Bigliana il 23 gennaio 1926, nipote;
Marinic Erminia di Antonio, nata a Bigliana il 29 marzo 1927, nipote;
Marinic Luigi di Antonio, nato a Dobra il 30 settembre 1929, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Castel Dobra, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 29 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7290)

N. 50-490 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinic Giuseppe fu Giuseppe e della Sirk Gioseffa, nato a Bigliana (Castel Dobra) il 28 febbraio 1883 e residente a Bigliana (Castel Dobra), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marinic Carolina fu Antonio, nata a Bigliana il 6 ottobre 1888, moglie;
Marinic Giuseppe, nato a Bigliana il 28 marzo 1913, figlio;
Marinic Gioseffa, nato a Bigliana il 5 marzo 1915, figlia;
Marinic Maria, nata a Bigliana il 14 ottobre 1918, figlia;
Marinic Luigi, nato a Bigliana il 14 ottobre 1920, figlio;
Marinic Girella, nata a Barbana l'11 dicembre 1923, figlia;
Marinic Corrado, nato a Castel Dobra il 19 aprile 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Castel Dobra, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 29 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7291)

N. 50-491 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinig Giuseppe fu Pietro e della fu Maurig Anna, nato a Ruttars (Dolegna) il 25 marzo 1850 e residente a Romans d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marinig Grazia fu Antonio Adamo, nata a Mariano il 23 marzo 1859, moglie;
Marinig Francesco di Giuseppe, nato a Romans il 26 aprile 1891, figlio;
Marinig Isolina di Michele Godeas, nata a Medea il 17 giugno 1894, nuora;

Marinig Adalgisa di Francesco, nata a Romans il 19 aprile 1920, nipote;
Marinig Pietro di Francesco, nato a Romans il 25 agosto 1921, nipote;
Marinig Antonio di Giuseppe, nato a Romans il 26 marzo 1888, figlio;
Marinig Luigia di G. Battista Cumin, nata a Romans il 6 settembre 1899, nuora;
Marinig Stefania di Antonio, nata a Romans il 3 agosto 1920, nipote;
Marinig Giuseppe di Antonio, nato a Romans l'11 novembre 1921, nipote;
Marinig Cesare di Antonio, nato a Romans il 23 luglio 1923, nipote;
Marinig G. Batta di Antonio, nato a Romans il 26 dicembre 1926, nipote;
Marinig Umberto Mario di Antonio, nato a Romans il 6 gennaio 1930, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Romans d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 29 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7292)

N. 50-492 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Marinig ved. Luigia Turus fu Luigi e di Derossi Pelagia, nato a Cormons il 10 agosto 1888 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Marinig Guerrino di Marinig Luigia, nato a Cormons il 24 aprile 1916, figlio;
Marinig Mario di Marinig Luigia, nato a Cormons l' 8 ottobre 1920, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 29 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7293)

N. 50-515 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinic Giuseppe fu Antonio e fu Anna Dernovscek, nato a Medana il 7 ottobre 1864 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Marinic Giuseppe, nato a S. Lorenzo Nebola il 2 gennaio 1891, figlio;
Marinic Giovanni, nato a S. Lorenzo Nebola il 15 febbraio 1896, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 29 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7294)

N. 50-516 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Marinic Pierina in Sgubin fu Antonio e fu Caterina Zorzin, nata a Cormons il 6 gennaio 1880 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 29 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7295)

N. 50-157 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazar Pietro fu Tommaso e della fu Lazar Orsola, nato a Versenico Superiore (Idria) il 29 giugno 1846 e residente a Versenico Superiore (Idria), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lazar Francesca fu Stefano Gantar, nata a Selo il 3 marzo 1863, moglie;

Lazar Anna, nata a Versenico il 17 luglio 1893, figlia;

Lazar Vincenzo, nato a Versenico il 16 agosto 1922, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7260)

N. 50-154 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Lazar Mattia fu Gasparo e della fu Sedej Maria, nato a Saurazzi (Idria) il 15 febbraio 1860 e residente a Saurazzi (Idria), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lazar Teresa fu Biagio Bizjak, nata a Godovici il 28 settembre 1860, moglie;

Lazar Giovanni, nato a Saurazzi il 22 agosto 1901, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7261)

N. 50-150 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Lazar Giovanna fu Francesco e fu Reic Marianna, nata a Ieliccini Val Zala (Idria) il 19 giugno 1881 e residente a Ieliccini Val Zala (Idria), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7264)

N. 50-151 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Lazar ved. Maria fu Giuseppe Markic e fu Margherita Samerl, nata a Montenero d'Idria il 5 dicembre 1881 e residente a Idria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lazar Ignazio fu Tommaso, nato a Idria il 5 agosto 1902, figlio;

Lazar Luigi fu Tommaso, nato a Idria il 5 giugno 1912, figlio;

Lazar Giuseppe fu Tommaso, nato a Idria l'8 marzo 1919, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7265)

N. 50-158 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Lazar Giovanna ved. Lazzari fu Gasparre e fu Maria Zakelj, nata a Versenico Inf. (Idria) il 15 maggio 1876 e residente a Versenico Inf. (Idria), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7266)

N. 50-149 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Lazar ved. Giovanna fu Gasparre e fu Maria Zakelj, nata a Versenico Inf. (Idria) il 15 maggio 1876 e residente a Versenico Inf. (Idria), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lazar Maria in Zakelj fu Mattia, nata a Versenico Inf. il 30 agosto 1900, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7267)

N. 50-142 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Francesco fu Giovanni e di Pestelj Maria, nato a Podraga (San Vito di Vipacco) il 5 maggio 1905 e residente a Podraga (San Vito di Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Giovanna di Giovanni Janezic, nata a Podraga il 9 agosto 1907, moglie;

Lavrencic Francesco Spiridione, nato a Podraga il 7 aprile 1928, figlio;

Lavrencic Nicolò Giovanni, nato a Podraga il 5 dicembre 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7278)

N. 50-141 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Lavrencic ved. Maria fu Giuseppe Pestelj e di Zivic Antonia, nata a Podraga (San Vito di Vipacco) il 7 dicembre 1872 e residente a Podraga (San Vito di Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Lavrencic Giovanni fu Giovanni, nato a Podraga il 24 novembre 1900, figlio;

Lavrencic Luigi fu Giovanni, nato a Podraga il 3 maggio 1903, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7279)

N. 50-153 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Matteo fu Francesco e della fu Koren Giuseppina, nato a Verpogliano (Vipacco) il 6 luglio 1881 e residente a Verpogliano (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Lavrencic Maria fu Martino Hlad, nata a Verpogliano il 4 agosto 1872, moglie;

Lavrencic Giustina di Matteo, nata a Verpogliano il 18 aprile 1906, figlia;

Levrencic Maria di Matteo, nata a Verpogliano il 15 agosto 1909, figlia;

Lavrencic Stanislava di Matteo, nata a Verpogliano il 20 dicembre 1912, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7282)

N. 50-94 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Giovanni fu Andrea e della fu Grossingher Anna, nato a Longo (Bergogna) il 15 giugno 1872 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Lavrencic Maria fu Michèle Lavrencic, nata a S. Elena al Natisone il 27 novembre 1874, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7283)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 267.

Media dei cambi e delle rendite
del 29 dicembre 1932 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.515
Inghilterra (Sterlina)	64.90
Francia (Franco)	76.10
Svizzera (Franco)	375.40
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.712
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.27
Cecoslovacchia (Corona)	58.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.37
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.657
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.35
Olanda (Fiorino)	7.857
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.50
Svezia (Corona)	3.55
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	79.775
Id. 3,50 % (1902)	77.625
Id. 3 % lordo	55.30
Consolidato 5 %	86.35
Buoni novennali. Scadenza 1941	101.40
Id. Id. Id. 1934	100.775
Id. Id. Id. 1940	101.40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.75

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 10

ATTIVO.			DIFFERENZE con la situazione al 30 novembre 1932-XI (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5.829.896.124,05	+ 4.184
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero. . . . . L.	1.163.620.373,79		+ 66
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere . »	188.259.949,10		+ 113
		1.351.880.322,89	+ 179
Riserva totale . . . . L.		7.181.776.446,94	+ 4.363
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . . »		320.448.125,96	+ 1.378
Portafoglio su piazze italiane. . . . . »		4.872.760.555,55	— 87.990
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		3.750.344,44	+ 98
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	1.081.086.643,66		— 36.004
Anticipazioni: su sete e bozzoli. . . . . »	339.543,20		— 19
		1.081.426.186,86	— 36.023
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . L.		1.362.950.677,64	+ 477
Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl. int. . »		—	—
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	22.018.363,66		— 11.860
altri . . . . »	69.115.026,51		— 2.430
		91.133.390,17	— 14.290
Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni . . . . L.		—	—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		178.572.150,88	—
Istituto di liquidazioni . . . . »		1.971.162.778,10	+ 75.000
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti . . . . . . »	106.738.350,98		—
Impiego fondo pensioni . . . . »	227.648.110,72		—
Debitori diversi . . . . »	372.955.523,79		+ 3.937
		769.826.985,49	+ 3.937
Spese . . . . L.		175.499.121,15	+ 1.093
L.		19.982.104.868,18	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		27.891.220.156,37	+ 280.121
L.		47.873.325.024,55	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		363.834.773,90	— 13.700
TOTALE GENERALE . . . L.		48.237.159.798,45	

Saggio normale dello sconto 5 % (dal 2 maggio 1932-X).

Il governatore: AZZOLINI.

(6983)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

—

dicembre 1932 (XI)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 30 novembre 1932-XI — (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti . . . . L.		13.422.771.200 —	— 141.106
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . »		323.999.985,25	— 52.682
Depositi in conto corrente . . . . »		759.428.312,45	+ 85.299
Conto corrente del Regio tesoro . . . . »		300.000.000 —	—
Totale partite da coprire . . . L.		14.806.199.497,70	— 108.489
Capitale . . . . L.		500.000.000 —	—
Massa di rispetto . . . . »		100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale . . . . »		32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati . . . . »		797.746.921,55	+ 91.366
Conto corrente del Regio tesoro vincolato . . . . »		2.482.543.881,30	— 48.287
Istituto di liquidazioni - conto Titoli . . . . »		—	—
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno { conto corrente . »		68.267.520,17	— 10
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno { conto titoli . . »		—	—
Fondo estinzione Buoni Tesoro 4,75 per cento (Art. 4 R. D. L. 21 marzo 1932, n. 230) »		—	—
Partite varie:			
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . . . L.	107.232.338,07		—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . »	46.000.000 —		—
Creditori diversi . . . . »	644.232.267,96		+ 13.004
		797.464.606,03	+ 13.004
Rendite del corrente esercizio . . . . L.		397.382.441,43	+ 458
L.		19.982.104.868,18	
Depositanti . . . . »		27.891.220.156,37	+ 280.121
L.		47.873.325.024,55	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		363.834.773,90	— 18.700
TOTALE GENERALE . . . L.		48.237.159.798,45	

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione e ad ogni altro impegno a vista 48.51 %

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 43.43 %.

p. *Il ragioniere generale*: G. ROSAI.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperative.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito in legge 4 giugno 1931, n. 660, le sottoindicate società cooperative, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo compiuto atti di amministrazione e di gestione, saranno dichiarate sciolte ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla data della presente inserzione:

Società anonima cooperativa di lavoro fra operai braccianti del comune di Modena, con sede in Modena, costituita a rogito notaio Aldo Civolari in data 8 marzo 1922;

Società anonima cooperativa « Latteria cooperativa di Recoato e Rubbiara » con sede in Modena, costituita a rogito notaio dottor Enrico Manfredi in data 8 aprile 1922;

Società anonima cooperativa « La Terra di Carpi », con sede in Carpi, costituita a rogito notaio Ferrari Cesare in data 4 giugno 1922;

Società anonima cooperativa « Caseificio sociale di Cognento », con sede in Villa Cognento, costituita a rogito notaio Aldo Civolari in data 29 maggio 1922;

Società anonima cooperativa casearia proprietari, affittuari e mezzadri dei comuni di Spilamberto é Modena con sede in S. Vito Spilamberto, costituita a rogito notaio Fontana cav. avv. Alberto in data 18 aprile 1921;

Società anonima cooperativa « Sindacato agricolo », con sede in Sassuolo, costituita a rogito notaio dott. Luigi Zanoli in data 8 febbraio 1921;

Società anonima cooperativa popolare agricola di consumo di Spezzano e Nirano, con sede in Spezzano, costituita a rogito notaio dott. Leo Moruzzi in data 18 settembre 1921;

Società cooperativa « Silvana agraria Flegrea », con sede in Marano di Napoli, costituita a rogito notaio Carlo Guarino in data 1° novembre 1920;

Società anonima cooperativa fra contadini operai ed impiegati « Epomeo » con sede in Serrara Fontana, costituita a rogito notaio Bonaventura Magella in data 11 marzo 1921;

Società anonima cooperativa zavorrieri occupantesi del trasporto della zavorra, cementi e materiali da costruzione con sede in Resina, costituita a rogito notaio cav. Gaspare Maria Piscopo in data 14 novembre 1920;

Cooperativa operaia vetraria italiana con sede in S. Giovanni a Teduccio, costituita a rogito notaio Felocchio in data 24 maggio 1928;

Società anonima cooperativa « Cooperativa fonderie officine meccaniche », con sede in Napoli, costituita a rogito notaio Vincenzo Lombardi in data 12 giugno 1921;

Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa B. Mussolini », con sede in Castellammare di Stabia, costituita a rogito notaio Catello Spagnuolo in data 30 aprile 1921;

Società anonima cooperativa « Cooperativa costruttori », con sede in Napoli, costituita a rogito notaio Gaetano Ferrara in data 1° settembre 1921;

Società cooperativa « La Spartaco » in Casoria, costituita a rogito notaio Vacca in data 8 ottobre 1922;

Società cooperativa tra i fattorini d'albergo d'emigrazione e portabagagli di emigranti in Napoli, costituita a rogito notaio Franza, in data 22 marzo 1923;

Società cooperativa fabbrica italiana utilizzazione meccaniche elettrica in Napoli, costituita a rogito notaio D'Ambrosio in data 29 dicembre 1922;

Società cooperativa « Unione agraria Massalubrense », costituita a rogito notaio Cangiani, in data 11 marzo 1923;

Cooperativa « L'Avvenire » in Napoli, costituita a rogito notaio dott. Enrico Campanile, in data 14 febbraio 1923;

Società cooperativa « Istituto nazionale polizia privata », costituita a rogito notaio dott. Benedetto Lamberti, in data 13 giugno 1923;

Società anonima cooperativa agricola dei piccoli fittuari di Giugliano, con sede in Giugliano, costituita a rogito notaio Gaetano Ferrara, in data 18 aprile 1921;

Società anonima cooperativa « Cementisti Napoletani », con sede in Azzano, costituita a rogito notaio Viola Giovanni, in data 27 novembre 1921;

Società anonima cooperativa « Cooperativa anonima meccanica Flegrea », con sede in Pozzuoli, costituita a rogito notaio Oriani Giovanni, in data 27 aprile 1922;

Società anonima cooperativa « La Elettromeccanica » con sede in Napoli, costituita a rogito notaio Aristide D'Ambrosio, in data 11 marzo 1922;

Società cooperativa di produzione e lavoro « La Rinascente », con sede in Napoli, costituita a rogito notaio Di Gennaro de Bury, in data 10 maggio 1921;

Società anonima « Cooperativa Arti Meccaniche (C.A.M.) » fra gli operai dei campi flegrei, con sede in Pozzuoli, costituita a rogito notaio Oriani Giovanni in data 30 novembre 1921;

Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « Società anonima cooperativa Stabiana », con sede in Castellammare di Stabia, costituita a rogito notaio dott. Raimondo Franza, in data 8 dicembre 1921;

Società anonima cooperativa operai meccanici, con sede in Pozzuoli, costituita a rogito notaio Oriani Giovanni in data 30 novembre 1921.

Società anonima cooperativa « Cooperativa Diaz » fra operai metallurgici ed affini, con sede in Castellammare di Stabia, costituita a rogito notaio Domenico Roga in data 27 febbraio 1922;

Cooperativa di lavoro « Unione operaia », con sede in Torre del Greco, costituita a rogito notaio Ludovico Sorrentino, in data 29 agosto 1920;

Società anonima cooperativa « La Veloce », con sede in Napoli, costituita a rogito notaio Gerardo Maria Riccardi, in data 9 marzo 1922;

Società anonima cooperativa « Cooperativa novarese fra lavoranti in legno », con sede in Novara, costituita a rogito dott. Francesco Cesare Magistrini, in data 23 maggio 1921;

Società cooperativa « La Viticola », con sede in Borgomanero, costituita a rogito dott. Edoardo Del Bono, in data 18 novembre 1921;

Cooperativa di lavoro fra operai braccianti dell'Ossola, con sede in Domodossola, costituita a rogito notaio dott. Ernesto Alberti-Violetti, in data 2 febbraio 1922;

Società anonima cooperativa « Cooperativa Edile Novarese », con sede in Novara, costituita a rogito notaio dott. Francesco Cesare Magistrini in data 25 aprile 1921;

Società anonima cooperativa di lavoro « Cooperativa Muratori ed Affini di Invorio Inferiore », con sede in Invorio Inferiore, costituita con atto notaio dott. Ernesto Conterio in data 3 aprile 1921;

Società cooperativa « Associazione mutua ossolana degli agricoltori dei comuni di Crevoladossola e Preglia », con sede in Crevoladossola, costituita con atto notaio dott. Giovanni Fussi, in data 27 febbraio 1921;

Società anonima cooperativa « Unione cooperativa di miglioramento fra i lavoratori di Montresta », con sede in Montresta, costituita a rogito notaio Giovanni Marras, in data 22 maggio 1921;

Società anonima cooperativa « La Felce », con sede in Sindia, costituita a rogito notaio Giovanni Marras, in data 2 settembre 1921;

Società anonima cooperativa « La Mussolini » in Arzarello, costituita a rogito notaio Billotta in data 23 gennaio 1929;

Società anonima cooperativa fra i combattenti di Polizzi Generosa, con sede in Polizzi Generosa, costituita a rogito notaio Alfredo Alberti, in data 29 novembre 1920;

Società anonima cooperativa « La Provveditrice », con sede in Palermo, costituita a rogito notaio Michele Termine, in data 29 gennaio 1921;

Società anonima cooperativa « La Combattente », con sede in Palermo, costituita a rogito notaio dott. Giuseppe La Placa, in data 12 marzo 1922;

Società anonima cooperativa fra i combattenti di Tommaso Natale, con sede in Tommaso Natale, costituita a rogito notaio dott. Giovanni Capitano, in data 20 marzo 1921;

Società anonima cooperativa di lavoro e produzione « Il Sole » con sede in Palermo, costituita a rogito notaio dott. Rosolino Moscatello in data 28 marzo 1921;

Cooperativa agricola fra i lavoratori della terra di Gratteri, con sede in Gratteri, costituita a rogito notaio Campagna Giuseppe, in data 25 febbraio 1922;

Società anonima cooperativa di lavoro autonoma mandamentale, con sede in Tornolo, costituita a rogito notaio dott. Pier Luigi Lagasi, in data 15 agosto 1920;

Società anonima cooperativa fra lattonieri e idraulici, con sede in Parma, costituita a rogito dott. Giovanni Fontanabona, in data 6 marzo 1921;

Società anonima cooperativa « La Famiglia dei Mutilati e dei Combattenti », con sede in Parma, costituita a rogito notaio dottor Giovanni Fontanabona, in data 13 agosto 1921;

Società anonima cooperativa fra operai imbiancatori e decoratori « Said », con sede in Parma, costituita a rogito notaio dottor Antonio Bonati, in data 22 agosto 1921;

Società anonima cooperativa « Cooperativa del Reduce », con sede in Fontevivo, costituita a rogito notaio dott. Giuseppe Campi, in data 21 gennaio 1922;

Società cooperativa di lavoro fra muratori in Noceto, costituita a rogito notaio Onofri, in data 20 febbraio 1923;

Cooperativa « Electra » in Parma, costituita a rogito notaio dott. Giovanni Fontanabona, in data 3 ottobre 1922;

Società cooperativa « Latteria sociale in Tezzano Val Parma », costituita a rogito notaio Ferraroni in data 25 marzo 1923;

Società anonima cooperativa di lavoro « Pro Bressana Argine e limitrofi », con sede in Bressana Argine, costituita a rogito notaio dott. Pietro Tartara, in data 7 agosto 1921;

Società anonima cooperativa « Cooperativa di lavoro fra ex Combattenti », con sede in Corteolona, costituita a rogito notaio dott. Ettore Cantù, in data 16 ottobre 1921;

Società anonima cooperativa per costruzioni edilizie, con sede in Lanciano, costituita a rogito notaio Vincenzo Zuccarini, in data 20 gennaio 1921;

Società anonima cooperativa « Cooperativa Maestranze Miniere Lignite di Val Nestore », con sede in Trabbiano, costituita a rogito notaio dott. Luigi Olmi, in data 10 maggio 1920;

Società anonima cooperativa « Cooperativa di lavoro per costruzioni edilizie e stradali », con sede in Citerna, costituita a rogito notaio Cecchini Ettore, in data 10 maggio 1922;

Società anonima cooperativa « Cooperativa di produzione e lavoro di Città di Castello », costituita a rogito notaio Cecchini Ettore, in data 18 aprile 1920;

Società anonima cooperativa « Il lavoro di Mosciano », con sede in Mosciano (Nocera Umbra), costituita con atto notaio Giuseppe Belli, in data 18 novembre 1920;

Cooperativa « Autotrasporti » in Miniera di Perticara di Mercatino Marecchia, costituita a rogito notaio dott. Giuseppe Monti, in data 16 febbraio 1921;

Società anonima cooperativa « Sindacato Italiano di Lavoro », con sede in Polignano, costituita a rogito notaio dott. Muzio Giulio Muggia, in data 13 febbraio 1922;

Società anonima cooperativa « Unione Sindacale Italiana Agraria », con sede in Castelvetro Piacentino, costituita a rogito notaio dott. Giovanni Benini, in data 20 ottobre 1921;

Società anonima cooperativa « Unione Sindacale Agraria », con sede in Monticelli d'Ongina, costituita a rogito notaio dott. Giovanni Benini, in data 23 ottobre 1921;

Cooperativa di lavoro fra braccianti « Casa del Popolo », con sede in S. Giuliano Piacentino, costituita a rogito notaio dott. Giovanni Benini, in data 13 marzo 1921;

Società anonima cooperativa Sindacato di lavoro « Dio e Popolo », con sede in Castelvetro Piacentino, costituita a rogito notaio dott. Giovanni Benini, in data 4 dicembre 1921;

Società cooperativa di lavoro « L'Edile » fra operai muratori, manovali e terrazzieri di Porta a Lucca, con sede in Pisa, costituita a rogito notaio dott. Barsali Giuseppe, in data 11 ottobre 1922;

Società anonima cooperativa di produzione e lavoro tra operai di cordami ed affini, con sede in Pontedera, costituita a rogito notaio dott. Cifellò Orlandini, in data 17 luglio 1921;

Società anonima cooperativa « Società cooperativa di produzione e lavoro tra i terrazzieri », con sede in Lugnano, costituita a rogito notaio Raffaele Boni, in data 29 dicembre 1920;

Società anonima cooperativa « Risorgimento Industrie », con sede in Capannoli, costituita a rogito notaio dott. Giovanni Maglioli, in data 13 novembre 1921;

Società anonima cooperativa di produzione e lavoro fra mattonai, terrazzieri ed affini di Capannoli, con sede in Capannoli, costituita a rogito notaio dott. Cisello Orlandini, in data 11 dicembre 1921;

Società anonima cooperativa « Società cooperativa di lavoro « Il Progresso », con sede in Pisa, costituita a rogito notaio avvocato Giuseppe Barsali, in data 28 agosto 1921;

Società anonima cooperativa « Cooperativa di lavoro fra muratori, braccianti e affini del comune di Calci », con sede in Montemagno, costituita a rogito notaio Domenico Ribecai, in data 2 aprile 1922;

Società anonima cooperativa di produzione e lavoro fra gli operai muratori, falegnami, terrazzieri ed affini ex combattenti, con sede in Navacchio, costituita a rogito notaio dott. Primo Luigi, in data 12 maggio 1922;

Società anonima cooperativa « Cooperativa di lavoro fra muratori, braccianti, barocciai ed affini », con sede in Asciano Pisano, costituita a rogito notaio Luigi Gamucci, in data 28 maggio 1922.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione e comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(7790)

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a cattedre nei Regi istituti medi d'istruzione di primo e secondo grado ed esami di abilitazione all'insegnamento medio.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per le professioni, e in particolar modo il suo articolo 5;

Veduto il regolamento per i concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e per l'abilitazione nell'esercizio professionale dell'insegnamento medio, emanato col R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480;

Veduto il R. decreto 6 maggio 1929-VII, n. 763;

Veduto il R. decreto 26 aprile 1930-VIII, n. 485;

Veduto il R. decreto 18 luglio 1932-X, n. 1045;

Veduto il decreto del Capo del Governo 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

§ 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per cattedre nei Regi istituti medi di istruzione di primo e di secondo grado e i seguenti esami di abilitazione all'insegnamento medio:

** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
** I. Italiano, latino, storia e geografia.	a) Ginnasio: Lingua italiana e latina, storia e geografia.	130
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	98
	c) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	52
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	280
** II. Italiano, latino, greco, storia e geografia.	Ginnasio: Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.	35
** III. Lettere classiche.	Liceo: Lettere greche e latine.	15
** IV. Lettere italiane e storia.	a) Istituto tecnico (corso superiore): Lettere italiane e storia.	7
	b) Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere italiane e storia.	3
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	10
** V. Lettere italiane e latine e storia.	a) Liceo: Lettere italiane e latine.	10
	b) Liceo scientifico: Lettere italiane e latine.	4
	c) Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia.	18
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	32
** VI. Filosofia e storia.	a) Liceo: Filosofia, storia ed economia politica.	18
	b) Liceo scientifico: Storia, filosofia ed economia politica.	2
	c) Istituto magistrale: Filosofia e pedagogia.	10
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	30
** VII. a) Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 1° grado.	a) Ginnasio: Lingua francese.	7
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua francese.	4
	c) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua francese.	7
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	18

** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
** VII. b) Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 1° grado.	a) Ginnasio: Lingua inglese.	5
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua inglese.	4
	c) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua inglese.	1
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	10
** VII. c) Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 1° grado.	a) Ginnasio: Lingua tedesca.	1
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua tedesca.	
	c) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua tedesca.	1
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	2
** VII. d) Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di 1° grado.	a) Ginnasio: Lingua spagnuola.	2
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua spagnuola.	
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	2

** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
* VIII. a) Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 2° grado.	a) Liceo scientifico: Lingua e letteratura francese.	—
	b) Istituto tecnico (corso superiore): Lingua francese.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	—
* VIII. b) Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 2° grado.	a) Liceo scientifico: Lingua e letteratura inglese.	—
	b) Istituto tecnico (corso superiore): Lingua inglese.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	—
* VIII. c) Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 2° grado.	a) Liceo scientifico: Lingua e letteratura tedesca.	—
	b) Istituto tecnico (corso superiore): Lingua e letteratura tedesca.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	—
* VIII. d) Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di 2° grado.	a) Istituto tecnico (corso superiore): Lingua e letteratura spagnuola.	—
** IX. Matematica.	a) Ginnasio isolato: Matematica.	10
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Matematica.	5
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	15

* * Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
** X. Matematica e fisica.	a) Liceo: Matematica e fisica.	5
	b) Liceo scientifico: Matematica e fisica.	1
	c) Istituto tecnico: Matematica e fisica.	4
	d) Istituto magistrale: Matematica e fisica.	10
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	20
** XI. Scienze naturali, chimica e geografia.	a) Liceo: Scienze naturali, chimica e geografia.	4
	b) Liceo scientifico: Scienze naturali, chimica e geografia.	—
	c) Istituto tecnico: Scienze naturali e geografia.	3
	d) Istituto magistrale: Scienze naturali, geografia ed igiene.	2
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	9
* XII. Chimica.	a) Istituto tecnico: Chimica	—
* XIII. Disegno.	a) Istituto tecnico: Disegno	—
	b) Istituto magistrale: Disegno . . .	—
	c) Liceo scientifico: Disegno	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	—
* XIV. Computisteria e ragioneria.	a) Istituto tecnico: Computisteria e ragioneria.	—
* XV. Materie giuridiche ed economiche.	a) Istituto tecnico: Istituzioni di diritto.	—
	b) Istituto tecnico: Economia politica, scienza finanziaria e statistica.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	—
* XVI. Agraria.	Istituto tecnico: Agraria, computisteria rurale, estimo e tecnologia.	—
** XVII. Costruzioni e topografia.	a) Istituto tecnico: Costruzioni e disegno di costruzioni.	4
	b) Istituto tecnico: Topografia e disegno topografico.	2
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	6
** XVIII. Musica e canto.	Istituto magistrale: Musica e canto corale.	10
** XIX. Maestra giardiniera.	a) Istituto magistrale: Maestra giardiniera.	6
* XX. Storia dell'arte.		—

§ 2.

I concorsi di cui al precedente paragrafo (contrassegnati con * * e indicati nei numeri I, II, III, IV, V, VI, VII-*a*, VII-*b*, VII-*c*, VII-*d*, IX, X, XI, XVII, XVIII e XIX hanno anche lo scopo di conferire le abilitazioni all'insegnamento medio e producono perciò il seguente duplice effetto:

a) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori saranno assunti nelle cattedre d'insegnamento indicate per ognuno dei concorsi;

b) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori e tutti gli altri che saranno dichiarati idonei saranno abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento medio delle corrispondenti discipline, nel caso in cui il titolo di studio da essi presentato e in base al quale sono ammessi ai concorsi non abbia pieno valore di abilitazione secondo le indicazioni contenute nella tabella *A* annessa al presente bando.

Gli esami di cui ai numeri VIII-*a*, VIII-*b*, VIII-*c*, VIII-*d*, XII, XIII, XIV, XV, XVI e XX (contrassegnati con *) dell'elenco del precedente paragrafo hanno il solo scopo di conferire l'abilitazione all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline indicate nella tabella a tutti coloro che saranno dichiarati idonei.

La tabella *A* annessa al presente bando indica nella seconda e nella terza colonna per ognuno dei concorsi i titoli di ammissione, distinti in titoli che hanno (categoria *a*) e in titoli che non hanno (categoria *b*) pieno valore di abilitazione per l'insegnamento, ed indica nella 3ª colonna i titoli di ammissione agli esami di abilitazione.

Nella stessa tabella sono indicati (4ª colonna) i diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti dichiarati vincitori o idonei forniti dei titoli di categoria *b*) e ai candidati dichiarati idonei negli esami di abilitazione; e sono determinati (5ª colonna) gli insegnamenti per il cui esercizio professionale i suddetti diplomi di abilitazione sono validi.

A favore dei candidati che partecipano agli esami di abilitazione è concessa la riduzione del metà prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno, sulle ferrovie dello Stato. Gli interessati dovranno provvedersi tempestivamente dei relativi documenti presentando domanda in carta legale a questo Ministero, Direzione generale istruzione media classica, scientifica e magistrale, Ufficio concorsi ed esami di abilitazione, per i candidati che avranno chiesto di sostenere le prove scritte, grafiche ed orali in Roma; ai Regi provveditori agli studi di Bologna, Milano, Napoli, Palermo o Torino per i candidati che avranno chiesto di sostenere le prove scritte o grafiche in una di dette sedi.

Tale concessione non si applica ai candidati già abilitati, i quali parteciperanno ai concorsi col solo fine del conseguimento di una cattedra.

§ 3.

Le persone provviste dei titoli di categoria *b*) di cui al precedente paragrafo e alla tabella *A* (3ª colonna) annessa al presente bando, e cioè di titoli di ammissione che non hanno pieno valore di abilitazione per ognuna delle discipline comprese nei singoli concorsi, possono partecipare ai concorsi al doppio scopo di conseguire l'abilitazione professionale e la nomina in ruolo in una delle cattedre dei Regi istituti medi indicate, per ognuno dei concorsi, nell'elenco di cui al § 1; ma possono limitare la loro partecipazione al solo scopo di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale medio.

§ 4.

I concorrenti provvisti di uno dei titoli indicati nella terza colonna, categoria *b*) (titoli che non hanno pieno valore di abilitazione) della tabella *A*) annessa al presente bando sono tenuti al pagamento della tassa di lire duecento (articolo 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).

Hanno diritto ad essere dispensati dal pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (vedi § 10 lettera *m*) i candidati appartenenti a famiglie numerose, i quali si trovino nelle condizioni stabilite con la legge 14 giugno 1928, n. 1312, i candidati appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia (Legge 2 luglio 1929, n. 1182) e i candidati appartenenti a famiglie residenti nelle nuove provincie (Legge 2 luglio 1929, n. 1183).

§ 5.

La tassa indicata nel precedente paragrafo si paga all'Erario a mezzo di versamento fatto direttamente ad un procuratore del registro.

Al Ministero dovrà essere presentata la ricevuta com'è indicato nel seguente § 10, *lettera m*).

§ 6.

Ai concorsi e agli esami di abilitazione sono ammessi indistintamente gli uomini e le donne, fatta eccezione del concorso della classe III, del concorso per l'istituto tecnico della classe IV, dei concorsi della classe V e dei concorsi per il liceo classico e scientifico della classe VI di cui all'elenco del § 1, che sono riservati agli uomini, e della classe XIX (maestra giardiniera) che è riservata alle donne.

§ 7.

Il limite minimo di età per l'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione è, in ogni caso, di 18 anni compiuti alla data del bando.

Il limite massimo d'età per l'ammissione ai concorsi è di 40 anni compiuti alla data del bando.

È di 45 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18.

Sono ammessi, anche se eccedano i predetti limiti massimi di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) regi professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di regi istituti medî d'istruzione in attesa di nomina in ruolo;

b) professori di ruolo di una scuola media pareggiata il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi e professori di ruolo di una scuola pareggiata convertita in governativa, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato;

d) ex professori di ruolo di pedagogia e morale dei soppressi corsi magistrali, giusta l'art. 4 del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1140;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 o 45 anni;

f) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o di incaricato nei regi istituti medi d'istruzione o comunque servizio di straordinario, avventizio e simile nelle amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, ri-

scattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 o 45 anni;

g) coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, prima del 28 ottobre 1922, quando la eccedenza della loro età rispetto al limite massimo di 40 o 45 anni non sia superiore alla durata del tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

§ 8.

Coloro che a mente del paragrafo 3 di questo bando dichiarino di voler partecipare ai concorsi al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, e coloro che partecipano ai semplici esami di abilitazione (contrassegnati con * nell'elenco del § 1) saranno ammessi indipendentemente dal limite massimo di età indicato nel precedente paragrafo.

§ 9.

I candidati sprovvisti di titoli di categoria *a*), di cui alla tabella *A* annessa al presente bando, che in due precedenti sessioni di esame non abbiano conseguita l'idoneità sono esclusi dallo stesso esame salvo che siano trascorsi due anni dall'ultimo esame.

Coloro che, trascorso il detto termine di due anni abbiano per la terza volta partecipato a uno stesso esame con esito negativo, possono esservi riammessi soltanto se siano trascorsi due anni dall'ultimo esame.

§ 10.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nel § 15, deve indicare, con chiarezza e precisione, *il cognome, nome e paternità del candidato, il numero e il gruppo del concorso* a cui egli chiede di partecipare, *la sede ove egli intende di sostenere la prova scritta nei concorsi-esami di Stato per i quali sono stabilite più sedi* e *il luogo* ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Direzione Generale istruzione media, classica, scientifica e magistrale, Ufficio concorsi ed esami di abilitazione), qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati (salvo quanto è prescritto nel paragrafo 12) i seguenti documenti:

a) *atto di nascita*. La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competenti;

b) *certificato di cittadinanza italiana* con la firma dell'ufficiale di stato civile autenticata come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) *certificato generale del casellario giudiziario*, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) *certificato di moralità* rilasciato dalla autorità comunale dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta politica e civile dell'istante e di escludere in conseguenza dal concorso anche dopo l'inizio delle prove o dopo l'espletamento del concorso stesso il candidato che non risultasse degno di parteciparvi. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

e) certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci Giovanili di Combattimento. Tale certificato deve essere rilasciato dal segretario politico del Fascio o dal comandante del Fascio Giovanile a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatta indicazione della rispettiva data d'iscrizione;

f) *certificato di costituzione sana* ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dalla autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

g) *certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento* e per color che abbiano prestato servizio militare copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa;

h) *originale o copia autentica del titolo di studio* in base al quale si domanda l'ammissione, secondo la tabella *A* (colonne 2ª e 3ª) annessa al presente bando. I titoli di studio conseguiti entro il 31 dicembre 1925, agli effetti dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 devono essere muniti dell'indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale) che essi hanno valore di abilitazione o di sola qualifica accademica. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da università della cessata Monarchia austro-ungarica nei limiti stabiliti dal Regio decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, e dal Regio decreto 11 marzo 1923, n. 620;

i) *certificato attestante i punti riportati nell'esame finale* per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino dal diploma stesso. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria universitaria o d'istituto superiore, la firma di lui deve essere autenticata dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore;

l) *cenno riassuntivo*, in carta libera, *degli studi fatti* e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

m) *elenco*, in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato, *di tutti i documenti*, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso;

n) *ricevuta del pagamento della tassa* (*Mod.* 72 A) *rilasciata da un procuratore del registro*, di lire duecento, di cui al paragrafo 4, quando il richiedente partecipi al concorso anche all'effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, o istanza in carta libera, per ottenere l'esenzione ove il candidato si trovi in uno dei casi indicati nel precedente § 4.

Detta istanza deve essere allegata alla domanda e corredata dei documenti comprovanti che il richiedente si trova nelle condizioni volute per l'ammissione al beneficio, e cioè: *per i candidati appartenenti a famiglie numerose* documenti anagrafici relativi allo stato di famiglia. *Per i candidati che si trovino nelle condizioni stabilite con la legge 2 luglio* 1929, *n.* 1182, certificato rilasciato dal R. Console Generale Ita-

liano, *per i candidati che si trovino nelle condizioni stabilite con la legge 2 luglio* 1929, *n.* 1183, certificato rilasciato dal Rettore dell'università o dal Direttore dell'istituto presso il quale furono conseguiti la laurea o il diploma, contenente la dichiarazione che l'interessato fu ammesso a beneficiare della esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche durante il corso di studi;

o) nel caso di concorrente non ancora abilitato all'esercizio professionale dell'insegnamento medio del gruppo di materie poste a concorso, un certificato rilasciato dall'università o istituto ove l'istante conseguì la laurea o il diploma, dal quale risulti se egli abbia sostenuto precedentemente esami di abilitazione e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle Autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, *purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio* (con diritto o pensione a carico dello Stato) *alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.*

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

La tassa di cui alla lettera n) sarà rimborsata nel caso che i corrispondenti concorsi od esami di abilitazione siano revocati e non abbiano più luogo.

Coloro che intendono partecipare a più concorsi devono presentare domande separate, per ognuna delle quali sono tenuti a pagare la tassa eventualmente dovuta di lire duecento di cui alla lettera *n*).

Una sola però delle domande deve essere documentata in modo completo e a ciascuna delle altre deve essere solo allegata la ricevuta della tassa di cui al comma precedente o l'istanza in carta libera, per ottenerne l'esenzione, come è indicato nella lettera *n*).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia presso questa che presso altre amministrazioni o allegati al fascicolo personale, quando si tratti di insegnanti di ruolo.

§ 11.

I documenti indicati nel paragrafo 10 non sono restituiti — fatta solo eccezione del titolo originale di studio — ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 5, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

§ 12.

Coloro che chiedono di partecipare ai concorsi, a norma del § 3 del presente bando, al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale e coloro che chiedono di partecipare agli esami di abilitazione (contrassegnati con * nell'elenco di cui al § 1), debbono unire alla domanda soltanto l'atto di nascita, debitamente legalizzato dalle competenti autorità, il titolo di studio in base al quale domandano l'ammissione (in originale o in copia autentica), la ricevuta della tassa o l'istanza per ottenere l'esenzione, come è detto alla lettera *n*) ed, eventualmente, il certificato di cui alla lettera *o*) del § 10.

Agli esami previsti dal presente paragrafo possono partecipare anche i cittadini stranieri.

§ 13.

Ai documenti elencati nel § 10 i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengono opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, *escluse le opere manoscritte o dattilografate.*

I disegni e le pitture presentati ai concorsi debbono essere firmati e muniti di una autenticazione di autorità scolastica od amministrativa che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Qualunque certificato di servizio, se rilasciato da istituti di istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente, se rilasciato da segreterie o da istituti universitari o di istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore.

I certificati rilasciati dai regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

§ 14.

I mutilati ed invalidi di guerra che intendono giovarsi del beneficio di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e al regolamento 29 gennaio 1922, n. 92 (riserva di una percentuale di posti nelle graduatorie, come è spiegato più oltre) e del beneficio di cui all'articolo 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090 (diritto di precedenza della nomina sugli altri graduati indipendentemente dall'ordine della graduatoria) e gli ex combattenti in genere che intendono giovarsi del beneficio di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, art. 50, e 26 giugno 1923, n. 1413, art. 30 (assunzione in ruolo in base al semplice conseguimento del punto di 70/100) debbono dimostrare tali loro qualità, rispettivamente, con la presentazione di un certificato della Direzione Generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra e dello stato di servizio militare, o copia del foglio matricolare integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77 (vedi allegato al presente bando).

Le vedove di guerra che intendono valersi del beneficio di cui all'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2218 o di quello di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, debbono presentare documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare od assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Anche gli invalidi per la causa nazionale e le vedove dei caduti per la medesima causa, ai quali sono estese a norma delle leggi 24 marzo 1930, n. 454 e 12 giugno 1931, n. 777, tutte le disposizioni concernenti gli invalidi e le vedove di guerra, dovranno documentare questa loro condizione.

Per l'applicazione dei criteri di preferenza di cui all'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro residenza abituale.

§ 15.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 5 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero (Direzione Generale Istruzione media, Ufficio Concorsi ed esami di abilitazione) non oltre il 5 febbraio 1933-XI, per coloro che risiedono in Italia e non oltre il 20 febbraio 1933-XI, per i residenti nelle Colonie o all'estero.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dai concorsi e dagli esami di abilitazione i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo paragrafo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo paragrafo non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parte di queste, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

§ 16.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso o dall'esame di abilitazione.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato, salvo quanto è prescritto nella nota apposta alla tabella *B*, annessa al presente bando. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovrà intervenire alle prove d'esame, nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, il quale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del Regno e nel Bollettino Ufficiale di questo Ministero, parte II, e nella sede ove egli ha chiesto di sostenere la prova scritta, senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.*

§ 17.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli ed esami.

L'abilitazione si consegue esclusivamente per esame.

Il servizio d'insegnamento è computabile fra i titoli tanto se prestato come professore di ruolo in istituti Regi o pareggiati quanto se a titolo di supplenza, per l'intiero anno scolastico, in cattedre di ruolo di istituti medi, regi o pareggiati, o a titolo d'incarico, parimenti per l'intiero anno scolastico, in istituti medi, regi o pareggiati, per l'insegnamento di materie non costituite in cattedre di ruolo.

A norma dell'art. 135 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, il lodevole servizio prestato, per un anno almeno, nei convitti nazionali, in qualità d'istitutore di ruolo o d'istitutore assistente, dopo il conseguimento della laurea, sarà considerato titolo pari a quello dell'insegnamento.

Le pubblicazioni di valore negativo ed i servizi non lodevoli, tanto scolastico che militare o di istiture nei Convitti nazionali, sono considerati nei riguardi dei concorsi come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

§ 18.

Le prove di esame sono:

1° *a*) una prova scritta della durata di non più di 6 ore per i concorsi e gli esami di abilitazione di cui ai numeri I, II, III, IV, VI, IX, X, XV, XVIII, XIX;

b) una prova scritta comprendente due esperimenti della durata di non più di sei ore ciascuna e da compiersi in due giorni successivi pel concorso ed esame di abilitazione di cui al numero V. Il primo di detti esperimenti consisterà nello svolgimento di un tema in lingua italiana e il secondo nello svolgimento di un tema in lingua latina;

c) una prova scritta comprendente due esperimenti (traduzione e composizione) della durata di non più di quattro ore ciascuno e da compiersi in due giorni successivi per i concorsi e gli esami di abilitazione di cui ai numeri VII *a*, *b*), *c*) *d*), e VIII *a*), *b*), *c*), *d*);

d) una prova grafica della durata di non più di 6 ore per i concorsi e gli esami di abilitazione di cui ai numeri XIII e XVII.

I termini sopra indicati decorrono dalla fine della dettatura del tema.

2° una prova orale per ogni classe di concorsi od esami di abilitazione, compresi quelli di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

La prova orale comprende due esperimenti da svolgersi, secondo le norme stabilite dalla commissione esaminatrice, in modo uniforme per tutti i candidati e da giudicarsi complessivamente.

Il primo esperimento consiste in un colloquio entro i limiti del programma e con le modalità fissate dal Regio decreto di cui al paragrafo seguente.

Il secondo esperimento consiste in una lezione contenuta anch'essa nei limiti del programma e che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

§ 19.

Le prove di esame si svolgeranno sui programmi emanati col R. decreto 27 ottobre 1932, n. 1489 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 1932, n. 275 e nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, parte I, n. 49 del 6 dicembre 1932 ed edito dalla Libreria dello Stato n. 1342).

§ 20.

Le prove scritte e grafiche avranno luogo nelle città stabilite per ogni singolo concorso ed esame di abilitazione dall'annessa tabella *B*.

Le prove orali di tutti i concorsi ed esami di abilitazione avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Nei concorsi e negli esami di abilitazione per i quali sono stabilite più sedi i candidati, *in mancanza di comunicazione di esclusione o di altro avviso in contrario, dovranno*

presentarsi a sostenere la prova scritta nella sede da loro richiesta nella domanda, com'è indicato nel precedente paragrafo 10, *senza attendere alcun avviso da parte del Ministero.* I luoghi in cui si terranno le prove scritte o grafiche saranno indicati per la sede di Roma nell'albo del Ministero e per le altre sedi negli albi dei Regi provveditorati agli studi.

Con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino Ufficiale di questo Ministero, parte 2ª, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte e grafiche e i giorni nei quali cominceranno le prove orali per i concorsi e per gli esami di abilitazione che comprendono le sole prove orali.

Tutte le prove, scritte, grafiche ed orali hanno inizio dalle ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali e quelli dei concorsi e degli esami di abilitazione che comprendono le sole prove orali saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente o mediante comunicazione fatta nel Bollettino Ufficiale, parte 2ª.

È pertanto nell'interesse dei candidati di seguire la pubblicazione del Bollettino Ufficiale, parte 2ª.

§ 21.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dalla autorità comunale di residenza o da un regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competenti.

§ 22.

Per ogni concorso si compileranno due graduatorie: la prima dei vincitori, la seconda degli idonei.

Nella graduatoria dei vincitori saranno compresi, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente per le prove di esame, i titoli e il servizio militare di ex-combattente, (tenuto conto dei criteri di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel caso di parità di merito, esteso per effetto delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi, agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti o degli invalidi per la causa nazionale) e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove scritta o grafica ed orale, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno settanta centesimi della votazione complessiva.

Nella graduatoria degli idonei saranno compresi tutti e soltanto i concorrenti che siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b* dell'annessa tabella *A* e che abbiano riportato nella votazione per ognuna delle prove d'esame un voto non inferiore a sei decimi.

Nella graduatoria degli idonei sono compresi anche i concorrenti che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori e siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b*.

Nei semplici esami di abilitazione (contrassegnati con * nell'elenco del § 1) sarà formata la sola graduatoria degli idonei, nella quale saranno compresi tutti i candidati che abbiano riportato, per ognuna delle prove d'esame, un voto non inferiore a sei decimi.

§ 23.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, un decimo dei posti sarà riservato, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dell'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, ai mutilati ed invalidi di guerra che non occupino già un ufficio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e che abbiano conseguito una votazione complessiva di almeno 70/100, sino a che sia raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti (o frazione di dieci), tenendo conto, per la determinazione della detta aliquota, dei mutilati che nella graduatoria fossero compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Alla graduatoria dei vincitori seguirà la graduatoria di tutti i concorrenti che, avendo riportato, nel modo prescritto dal § 22, la votazione complessiva di almeno sette decimi, si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413.

Inoltre, secondo quanto è disposto col R. decreto 18 luglio 1932, n. 1045 la Commissione giudicatrice, dopo la graduatoria dei vincitori e la seconda eventuale degli ex combattenti, designerà in numero non superiore ad un quarto di quello dei vincitori e per ordine di merito gli altri concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame con non meno di sei decimi in ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno 70/100 della votazione complessiva.

Qualora il numero dei vincitori sia inferiore a quattro la commissione farà luogo a una sola designazione.

I concorrenti compresi nella graduatoria di cui sopra potranno essere nominati non oltre il 31 dicembre 1933-XI qualora, per rinuncia dei vincitori o per altra causa, si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso e qualora gli ex combattenti compresi nella graduatoria possano essere sistemati in posti non messi a concorso.

Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, si indicherà nella graduatoria dei vincitori quali siano mutilati, invalidi di guerra, vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Le sopra dette disposizioni riguardanti i mutilati, invalidi e vedove di guerra sono estese, a norma delle leggi 24 marzo 1930, n. 454 e 12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi per la causa nazionale e alle vedove dei caduti per la medesima causa.

§ 24.

I vincitori dei concorsi banditi col presente decreto saranno nominati per l'anno scolastico 1933-34 ed entro i limiti delle cattedre che risultino disponibili.

Le nomine per le cattedre messe a concorso col presente bando, in uno alle assunzioni in ruolo delle persone aventi precedente diritto a nomina, non potranno eccedere il quantitativo delle cattedre comprese nel bando stesso.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale del Ministero, i vincitori o assimilati che aspirino alla nomina, devono farne richiesta mediante istanza in carta legale da L. 5 diretta al Ministero dell'educazione nazionale - Direzione generale della istruzione media

Ufficio concorsi ed esami di abilitazione indicando una o più sedi nelle quali intendano essere destinati.

L'istanza dovrà indicare il concorso che dà diritto alla nomina e dovrà essere corredata degli opportuni certificati che valgano ad attestare la sussistenza e la serietà delle condizioni di famiglia dichiarate dal richiedente. I vincitori ecclesiastici debbono anche presentare il nulla osta dell'ordinario Diocesano all'assunzione in servizio.

Nelle assegnazioni delle sedi il Ministero oltre che della disposizione di cui al R. decreto 6 maggio 1929-VII, n. 763, terrà conto sopratutto delle seguenti esigenze di famiglia:

a) convivenza dei coniugi (vincitore o assimilato che desideri di ricongiungersi col coniuge che risiede in una determinata città per ragioni di ufficio, di professione o per altro serio motivo; vincitore od assimilato che aspiri ad ottenere una determinata sede, quando l'altro coniuge non potrebbe, per seri motivi, seguirlo in sede diversa);

b) mantenimento di persone di famiglia inabili, che non possano allontanarsi da una determinata sede;

c) educazione ed istruzione dei figli per i quali occorra una determinata sede di studi;

d) donna nubile che desideri convivere con la propria famiglia;

e) apprezzabili interessi economici di famiglia.

L'accoglimento delle istanze che saranno presentate per effetto delle precedenti disposizioni è in ogni caso subordinato alle necessità del servizio.

I vincitori compresi nella graduatoria degli idonei, contemporaneamente alla domanda di nomina, dovranno presentare anche quella per il rilascio del diploma di abilitazione come è indicato nel paragrafo 26.

§ 25.

Nei concorsi che diano accesso a cattedre appartenenti a diversi tipi d'istituto, l'assegnazione agli stessi sarà fatta seguendo l'ordine della graduatoria, secondo la designazione di preferenza che i vincitori abbiano fatto nella domanda di ammissione al concorso o posteriormente; e in mancanza d'ufficio dall'Amministrazione.

In ogni modo l'assegnazione è subordinata alle necessità di servizio.

§ 26.

I candidati compresi nella graduatoria degli idonei dovranno richiedere, facendone domanda in carta legale da L. 5, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio secondo le indicazioni contenute nelle colonne 4ª e 5ª della predetta tabella *A*. I richiedenti debbono chiaramente indicare: *il nome, cognome e paternità, data e luogo di nascita, il concorso o l'esame nel quale hanno conseguito l'abilitazione* ed infine debbono allegare una marca da bollo per tassa fissa da L. 5.

Coloro che sono provvisti di lauree o diplomi conseguiti presso le Università o presso gli Istituti superiori, dovranno inoltre, a norma dell'art. 54 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, allegare alla domanda pel rilascio del diploma la ricevuta della tassa di L. 250 per le opere universitarie, versate all'Università o Istituto presso il quale conseguirono il titolo di studio.

§ 27.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione di questo decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti paragrafi si applica il regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.

I provveditori agli studi ed i presidi dei Regi istituti medi d'istruzione daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

Tabella delle classi dei concorsi-esami di Stato, dei titoli di ammissione e dei diplomi di abilitazione.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. Italiano, latino, storia e geografia	Ginnasio: Lingua italiana e latina, storia e geografia	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere.	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere classiche, o d'italiano, storia e geografia, o di italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia.	Diploma d'italiano, latino, storia e geografia.	Lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia, in qualunque scuola media di 1° grado.
	Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia	*b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna.		
	Istituto magistrale (corso infer.): Lingua italiana e latina, storia e geografia	*c*) Diploma di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*c*) Laurea in filosofia.		
			d) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *c* della precedente colonna.		
			e) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero.		
			f) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile.		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiori ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE del Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
II. Italiano, latino, greco, storia e geografia.	Ginnasio: Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia	*a*) Diploma d'abilitazione di lettere, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma d'abilitazione di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia.	Diploma di lettere.	Lingua e letteratura italiana, latina e greca, storia e geografia, in qualunque scuola media.
III. Lettere classiche.	Liceo: Lettere greche e latine.	*a*) Diploma di abilitazione di lettere o di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna. *b*) Laurea in filosofia.	Diploma di lettere classiche.	Lingua e letteratura greca e latina in qualunque scuola media.
IV. Lettere italiane e storia	Istituto tecnico (corso sup.): Lettere italiane e storia. Istituto magistr. (corso sup.): Lingua e lettere italiane e storia.	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere, o di italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere classiche. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero.	Diploma di lettere italiane e storia.	Lingua e letteratura italiana e storia, in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiori ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			e) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie (salvo i casi previsti nella colonna precedente) o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile.		
V. Lettere italiane e latine e storia.	Liceo: Lettere italiane e latine. Liceo scientifico: Lettere italiane e latine. Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia.	a) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	a) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, storia e geografia o d'italiano, latino, storia e geografia o di lettere classiche o di italiano (lettere italiane) e storia. b) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera b della precedente colonna. c) Laurea in filosofia. d) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero.	Diploma di lettere italiane e latine e storia.	Lingua e letteratura italiana e latina e storia in qualunque scuola media.
VI. Filosofia e storia.	Liceo: Filosofia, storia ed economia politica. Liceo scientifico: Storia, filosofia ed economia politica. Istituto magistrale: Filosofia e pedagogia.	Diploma di abilitazione di filosofia e storia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	a) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere, o di lettere classiche. b) Laurea in filosofia, o in lettere, o in giurisprudenza o in scienze politiche.	Diploma di filosofia e storia.	Filosofia, pedagogia e storia in qualunque scuola media; economia politica nei licei e nei licei scientifici.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiori ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE del Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			c) Diploma di filosofia e pedagogia, o di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero.		
			d) Diploma di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile.		
VII. Lingua e letterat. straniera (secondo la specificazione del bando) negli istituti medi di 1° grado.	Ginnasio: Lingua straniera. Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua straniera. Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua straniera.	*a*) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	*a*) Diploma di abilitazione in una lingua straniera diversa da quella messa a concorso, conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	Diploma di 1° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, per tutte le scuole medie di 1° grado.
		b) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado o conseguito nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598), per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso.	*b*) diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado, oppure diploma conseguito nei corsi postuniversitari (R. D. 18 dicembre 1919, n. 2598), o nell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano o negli istituti superiori di magistero femminile per l'insegnamento di una lingua straniera diversa da quella messa a concorso.		
		c) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924, (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile.	*c*) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella lettera *c* della precedente colonna) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degl'istituti superiori di magistero femminile.		
		d) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia prima del 2 febbraio 1924.	*d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi.		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiori ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			e) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero. f) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero. g) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile. h) Diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso o laurea per qualunque lingua straniera conseguita presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. i) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal Regio istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. D. L. 15 agosto 1925, n. 1603. l) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche. m) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR. DD. 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109). n) Qualunque titolo di studio di carattere superiore, anche estero, che a giudizio del Ministero (previo parere del Consiglio superiore dell'E. N.) valga ad attestare la sicura conoscenza della lingua straniera messa a concorso (quando si tratti		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiori ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			di concorsi per lingue straniere che non siano la francese, o la inglese, o la tedesca, e limitatamente all'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione che saranno indetti sino a tutto il 31 dicembre 1932). *c*) Per i cittadini italiani divenuti tali in virtù della annessione delle nuove provincie, e quando si tratti di concorsi o di esami di abilitazione per la lingua tedesca, indetti entro il 31 dicembre 1932; qualunque titolo di studio che attesti la conoscenza della lingua tedesca, oppure qualunque titolo di abilitazione all'insegnamento medio, riconosciuti adatti e sufficienti dal Ministero dell'Educazione Nazionale, previo parere del Consiglio superiore.		
VIII. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) negli istituti medi di 2° grado	Istituto tecnico (corso superiore): Lingua straniera. Liceo scientifico: Lingua e letteratura straniera.		*a*) Diploma di abilitazione per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Diploma di abilitazione di 2° grado per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o nei corsi postuniversitari (R. D. 18 dicembre 1919, n. 2598) o nell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano o negli istituti superiori di magistero femminile.	Diploma di 2° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, per tutte le scuole medie.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiori ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
			c) Diploma di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni della antica sezione di lingue moderne della R. accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile.		
			d) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal 2 febbraio 1924, in poi agli allievi iscritti al R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.		
			e) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero.		
			f) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero.		
			g) Diploma di grado superiore nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal R. istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. D. L. 15 agosto 1925, n. 1603.		
			h) Laurea per qualunque lingua straniera e diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso rilasciato agli allievi inscritti al R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.		
			i) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche.		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiori ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			l) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal R. istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR. DD. 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109).		
			m) Per i cittadini italiani divenuti tali in virtù della annessione delle nuove provincie, e quando si tratti di concorsi o di esami di abilitazione per la lingua tedesca, indetti entro il 31 dicembre 1932: qualunque titolo di studio che attesti la conoscenza della lingua tedesca, oppure qualunque titolo di abilitazione all'insegnamento medio, riconosciuti adatti e sufficienti dal Ministero dell'educazione nazionale, previo parere del Consiglio superiore.		
			n) Qualunque titolo di studio posseduto da vincitori o assimilati di concorso della corrispondente lingua straniera, per gli istituti medi di 1° grado, indetto dopo l'applicazione del Reg. 9 dicembre 1926, n. 2480, limitatamente ai concorsi che saranno banditi a tutto il 31 dicembre 1932.		
IX. Matematica	Ginnasio isolato: Matematica. Istituto tecnico (corso inferiore): Matematica.	a) Diploma di abilitazione di matematica e fisica. b) Diploma di abilitazione di matematica (anche di 1° grado) o di scienze rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.	a) Laurea in matematica conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera e) della precedente colonna, o laurea in fisica o in scienze, o in chimica, o in scienze fisiche e matematiche o in scienze fisiche e naturali o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria).	Diploma di matematica.	Matematica in tutte le scuole medie di primo grado.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiori ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		c) Diploma di abilitazione di matematica e scienze rilasciato in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. d) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. e) Laurea in matematica conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	b) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. D. 25 novembre 1920, n. 1736). c) Licenza fisico-matematica conseguita prima del 1° gennaio 1906.		
X. Matematica e fisica.	Liceo: Matematica e fisica. Liceo scientifico: Matematica e fisica. Istituto tecnico: Matematica e fisica. Istituto magistrale: Matematica e fisica.	a) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	a) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. b) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera b della precedente colonna. c) Laurea in matematica o in fisica o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria). d) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. D. 25 novembre 1920, n. 1736).	Diploma di matematica e fisica.	Matematica e fisica in qualunque scuola media.
XI. Scienze naturali, chimica e geografia.	Liceo: Scienze naturali, chimica e geografia. Liceo scientifico: Scienze naturali, chimica e geografia.	Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	a) Diploma di abilitazione di scienze o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	Diploma di scienze e chimica.	Scienze naturali, chimica, geografia ed igiene in qualunque scuola media (fatta eccezione della

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiori ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilascano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	Istituto tecnico (corso superiore): Scienze naturali e geografia. Istituto magistrale: Scienze naturali: geografia ed igiene.		b) Laurea in scienze o in chimica o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in scienze naturali e fisiche. c) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. D. 25 novembre 1920, n. 1736). d) Laurea in scienze agrarie.		chimica negli istituti tecnici, sezione agrimensura).
XII. Chimica.	Istituto tecnico (sezione agrimensura): Chimica.		a) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).	Diploma di chimica.	Chimica in qualunque scuola media.
XIII. Disegno.	Istituto tecnico: Disegno Istituto magistrale: Disegno. Liceo scientifico: Disegno.		a) Diploma di maturità propria del liceo artistico; licenza da istituto d'arte; licenza da liceo femminile in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Diploma di architetto civile, o laurea dalle scuole superiori di architettura o dalle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici (se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.	Diploma di disegno.	Disegno in tutti gl'istituti medi.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiori ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			c) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi.		
			d) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni inscritti negli anni precedenti all'antica scuola superiore di ornato presso il Regio politecnico di Torino.		
			e) Diploma di licenza dal corso medio o dai corsi speciali, rilasciato dalle accademie o istituti di belle arti sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924.		
XIV. Computisteria e ragioneria.	Istituto tecnico: Computisteria e ragioneria.		*a*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi. *b*) Laurea in ragioneria del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o laurea in scienze economiche e commerciali. *c*) Laurea in matematica. *d*) Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dal R. istituto di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR. DD. 5 novembre 1906, n. 591, e 12 marzo 1908, n. 104).	Diploma di ragioneria	Computisteria e ragioneria in qualunque istituto medio.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiori ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
XV. Materie giuridiche ed economiche.	Istituto tecnico: Istituzioni di diritto. Istituto tecnico: Economia politica, scienza finanziaria e statistica.		a) Laurea in giurisprudenza conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. b) Laurea in scienze politiche. c) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal R. Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR. DD. 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109). d) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi. e) Laurea in economia e diritto della sezione magistrale del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia e laurea in scienze economiche e commerciali. f) Laurea in scienze sociali economiche e politiche del R. istituto superiore di scienze sociali « C. Alfieri » di Firenze. g) Diploma di dottore in scienze sociali rilasciato dal R. istituto superiore « C. Alfieri » di Firenze. anteriormente al nuovo ordinamento a persone provviste di regolare diploma finale di studi di scuola media superiore.	Diploma di materie giuridiche ed economiche.	Materie giuridiche ed economiche in qualunque istituto medio.
XVI. Agraria.	Istituto tecnico: Agraria, computisteria rurale estimo e tecnologia.		Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi.	Diploma di agraria.	Agraria in qualunque istituto medio.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiori ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE del Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
XVII. Costruzioni e topografia.	Istituto tecnico: Costruzioni e disegno di costruzioni. Istituto tecnico: Topografia e disegno topografico.	a) Diploma di abilitazione di costruzioni e di topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Laurea d'ingegnere civile conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	a) Laurea d'ingegnere civile conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera b della precedente colonna. b) Laurea d'ingegneria industriale, navale, minerario. c) Laurea in matematica o in fisica o in scienze fisiche e matematiche.	Diploma di costruzioni e topografia.	Costruzioni e disegno di costruzioni; topografia e disegno topografico in qualunque istituto medio.
XVIII. Musica e canto.	Istituto magistrale: Musica e canto corale.	Diploma di abilitazione di musica e canto rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	Diploma di composizione o d'organo o di pianoforte o di violino o d'istrumentazione per banda rilasciato da un conservatorio di musica.	Diploma di musica e canto.	Musica e canto in qualunque scuola media.
XIX. Maestra giardiniera.	Istituto magistrale: Maestra giardiniera.	a) Diploma di maestra giardiniera per le scuole normali rilasciato in base alle disposizioni vigenti anteriormente al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. b) Diploma di maestra giardiniera rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	a) Diploma di abilitazione all'insegnamento elementare. b) Diploma di perfezionamento conseguito dalle licenziate da scuola normale in base ai RR. DD. 1 febbraio 1906, n. 30, 29 novembre 1906, n. 726, e al D. L. 5 novembre 1916, n. 1553.	Diploma di maestra giardiniera.	Maestra giardiniera negli istituti magistrali.
XX. Storia dell'arte.			a) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o (nel caso previsto dall'art. 6 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909) dopo il 31 dicembre 1925. b) Laurea in filosofia. c) Qualunque altra laurea speciale rilasciata dalla Facoltà di lettere e filosofia.	Diploma di storia dell'arte.	Storia dell'arte in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiori ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

TABELLA *B*.

Sedi nelle quali avranno luogo le prove scritte e grafiche.

Concorsi ed esami di abilitazione secondo l'art. 1°		Sedi
I. Italiano, latino, storia e geografia.		Torino Milano Bologna Roma Napoli Palermo
II. Italiano, latino, greco, storia e geografia.		come al n. I
III. Lettere classiche.		come al n. I
IV. Lettere italiane e storia.		come al n. I
V. Lettere italiane e latine, storia.	Tema in lingua italiana Tema in lingua latina	come al n. I
VI. Filosofia e storia.		come al n. I
VII *a*). Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 1° grado.	Traduzione Composizione	Roma
VII *b*). Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 1° grado.	Traduzione Composizione	Roma
VII *c*). Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 1° grado.	Traduzione Composizione	Roma
VII *d*). Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di 1° grado	Traduzione Composizione	Roma
VIII *a*). Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 2ª grado	Traduzione Composizione	Roma
VIII *b*). Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 2° grado	Traduzione Composizione	Roma
VIII *c*). Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 2° grado	Traduzione Composizione	Roma
VIII *d*). Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di 2° grado	Traduzione Composizione	Roma
IX. Matematica		come al n. I
X. Matematica e fisica.		come al n. I
XI. Scienze naturali, chimica e geografia.		Roma
XII. Chimica.		Roma
XIII. Disegno.		Roma
XIV. Computisteria e ragioneria.		Roma
XV. Materie giuridiche ed economiche.		Roma
XVI. Agraria.		Roma
XVII. Costruzioni e topografia.		Roma
XVIII. Musica e canto.		Roma
XIX. Maestra giardiniera.		Roma-Milano Napoli
XX. Storia dell'arte.		Roma

N.B. — Il Ministero si riserva di cambiare le sedi sopra indicate. Delle eventuali modificazioni sarà dato tempestivo avviso nel Bollettino Ufficiale.

Allegato.

Circolare n. 77 in data 8 gennaio 1923 del Ministero della guerra - Disposizioni del capitolo IV del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, relative agli impiegati ed agenti ex combattenti.

Com'è noto, il capo IV del Regio decreto 30 settembre 1922, numero 1290 — integrato e modificato in qualche parte dal Regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637 — nel concedere speciali benefici agli impiegati ed agenti ex combattenti, ha stabilito altresì che le varie amministrazioni hanno facoltà di richiedere all'amministrazione militare le necessarie informazioni circa i documenti prodotti dagli interessati ed ha deferito alla stessa amministrazione militare — ove ne sia richiesta — il giudizio sul valore probatorio di tali documenti (v. art. 45).

In relazione a tali disposizioni e nell'intendimento di prevenire, per quanto possibile, la formulazione di quesiti particolari circa i servizi resi dagli impiegati come ufficiali e militari di truppa del Regio Esercito, questo Ministero — di concerto con quello del tesoro — ritiene opportuno portare a conoscenza delle altre amministrazioni centrali i criteri che, a suo parere, si dovrebbero tener presenti nell'applicazione delle accennate disposizioni.

Per quanto concerne l'appartenenza a reparti combattenti alla quale è subordinata la concessione del beneficio di cui al primo comma dell'art. 43 del citato decreto 30 settembre 1922, è noto che, per il combinato disposto dello stesso comma e delle disposizioni del capoverso dell'art. 41, deve considerarsi servizio in reparti combattenti quello prestato presso l'Esercito operante, e cioè — secondo

il disposto dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1922 — quello prestato presso reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti vari mobilitati dipendenti dal Comando Supremo. Non sarà però tenuto conto del servizio nelle fortezze (fatta eccezione per quella di Venezia, durante il periodo 1° novembre 1917-4 novembre 1918).

Dato il tenore di tali disposizioni, è quindi da escludersi che la semplice variazione dello stato di servizio degli ufficiali e del foglio matricolare dei sottufficiali e dei militari di truppa, relativo all'ingresso in territorio dichiarato in stato di guerra, possa, per sè stessa, costituire prova sufficiente del diritto dell'impiegato ad ottenere il beneficio concesso agli ex combattenti, essendo tali variazioni usate anche per coloro che comunque abbiano prestato servizio presso enti territoriali situati in territorio posto in stato di guerra.

È quindi necessario, perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio stabilito dall'art. 43, che risultino oltre le date di entrata e di uscita dalla zona di guerra, anche le variazioni relative all'appartenenza ai predetti enti mobilitati.

Poichè però non sempre tali variazioni hanno potuto trovare luogo negli stati di servizio e nei fogli matricolari, questo Ministero, con circolare inserita nel *Giornale Militare* ufficiale, ha provveduto a dare disposizioni ai comandi di deposito e di distretto perchè a richiesta dei militari interessati o delle amministrazioni statali, curino, quando occorra, il rilascio di speciali dichiarazioni che integrino i dati risultanti dagli stati di servizio e dai fogli matricolari per la parte relativa ai servizi prestati in zona di guerra, presso enti o reparti mobilitati.

Tali dichiarazioni — che verranno compilate sulla base di tutti i documenti ufficiali conservati presso i depositi e i distretti — conterranno anche le indicazioni relative al tempo trascorso dagli interessati lontano dai reparti combattenti (degenze in luoghi di cura, licenze di convalescenza, aspettative per motivi di salute, servizio territoriale o sedentario), per ferite o malattie contratte a causa di servizio, sempre quando gli interessati stessi non siano in grado di produrre altri documenti ufficiali dai quali risultino tali circostanze.

Ad agevolare il compito dei corpi, gli interessati, nel fare le loro richieste, avranno cura di fornire, con apposita dichiarazione scritta, tutte le possibili indicazioni circa i servizi prestati durante la guerra.

Nel computo del tempo trascorso presso l'Esercito operante, quale potrà risultare dai documenti rilasciati dalle autorità militari, si dovrà poi dalle Amministrazioni tener presente:

1° Che, quali date di armistizio sui vari fronti sono da considerarsi: il 4 novembre 1918 per il fronte dell'ex Impero Austro-Ungarico, per il fronte Balcanico, della Turchia Asiatica e per le isole dell'Egeo (per queste ultime il periodo di guerra decorre dal 21 agosto 1915); l'11 novembre 1918 per i fronti interessanti l'ex Impero Germanico (Francia e Belgio);

2° Che, essendo stato abrogato dal citato R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, il 2° comma dell'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, il tempo passato presso reparti combattenti o lontano dai medesimi per ferite o malattie dipendenti dalla guerra, è computato per quello che effettivamente risulta.

Per il requisito della buona condotta, che è pure richiesto dal 1° comma del citato articolo 43 perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio sopraccennato, occorre fare una distinzione fra la posizione dei militari di truppa e sottufficiali e quelle degli ufficiali. Per i primi occorrerà che risulti semplicemente dal foglio matricolare l'avvenuto rilascio, all'atto del congedamento, della dichiarazione di aver tenuto « buona condotta » (non è sufficiente la semplice dichiarazione di « aver servito con fedeltà ed onore »). Per i secondi, invece, è da ritenersi che la buona condotta possa di massima presumersi, salvo nei casi appresso indicati, quando gli interessati conservino la qualità di ufficiale.

Debbono però in ogni caso, essere esclusi dai benefici di cui sopra ai sensi del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, quei militari che, durante il servizio prestato presso l'Esercito operante nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, siano incorsi in uno dei provvedimenti contemplati nelle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali a seguito di deferimento a consiglio od a commissione di disciplina; o che, comunque, siano stati sospesi dall'impiego, se ufficiali, o dispensati dal servizio, se sottufficiali, sempre quando non sia intervenuta la reintegrazione nel grado e nell'anzianità, e non abbiano beneficiato dell'amnistia disciplinare concessa col R. decreto 3 novembre 1920, n. 1514.

Per quanto riguarda i reati, vanno poi esclusi quei militari, i quali, durante il servizio militare prestato presso l'Esercito operante nella guerra 1915-1918, abbiano riportato condanne — anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione — per delitti commessi nel periodo stesso.

Tale esclusione non ha luogo quando trattasi di contravvenzioni, oppure di condanne inflitte per duello o per reati colposi, intesi tali quelli caratterizzati da negligenza o imperizia, nonchè quelli causati da motivi che il Codice penale militare all'art. 74 (comma 2°), definisce inescusabili (fra questi ultimi però non va compreso il motivo di lucro).

L'esclusione non ha altresì luogo quando trattasi di condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione o reintegrazione nel grado.

Date tali disposizioni, qualora risulti, in qualsiasi modo, che, per un fatto avvenuto durante la guerra, sia stata applicata al militare una delle accennate sanzioni penali o disciplinari e non sia possibile esattamente accertare la posizione del militare stesso in base ai soli dati registrati nello stato di servizio o foglio matricolare, potranno richiedersi maggiori chiarimenti ai competenti uffici giudiziari, se trattisi di provvedimenti penali, o al Ministero della guerra se trattisi di provvedimenti disciplinari. (Per i sottufficiali: Direzione generale leva e truppa, Divisione I, truppa; per gli ufficiali: Direzione generale personale ufficiali, Divisione disciplina).

Per i periodi di tempo eventualmente trascorsi dagli impiegati in istato di prigionia, per accertare se tale prigionia sia o non dipendente da circostanze imputabili all'interessato occorrerà pure distinguere fra gli ufficiali e i sottufficiali e militari di truppa. Per i primi sarà sufficiente l'esibizione dell'apposito nulla osta che fu loro rilasciato al ritorno dalla prigionia ai fini dell'avanzamento; per i secondi la non imputabilità della prigionia stessa agli interessati è implicita nell'avvenuto rilascio della dichiarazione di buona condotta.

Quanto alla qualità di mutilato o invalido di guerra, poichè i vantaggi accordati dal legislatore variano a seconda della categoria a cui gli invalidi o mutilati sono inscritti (v. art. 43 ultimo comma, art. 44, comma 1°, lettere *a*) e *b*), sarà opportuno che, nei casi in cui gli interessati invocano la concessione dei maggiori benefici, essi siano invitati a presentare il libretto di pensione ai superiori immediati, lasciando a questi di comunicare all'autorità superiore i dati occorrenti sulla posizione di ciascuno, con l'indicazione della data del decreto di concessione di pensione, per dar modo alla Corte dei conti di procedere, ove lo ritenga, ai necessari riscontri in sede di registrazione. Ciò beninteso quando gli interessati non siano in grado di comprovare la loro qualità con altri documenti ufficiali rilasciati dal competente Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

Per i casi in cui gli invalidi o mutilati non siano muniti di libretto di pensione o degli altri documenti suaccennati, rientrando necessariamente tali casi in quelli che danno diritto soltanto al minor beneficio indicato nell'art. 44, comma primo, lettera *b*), si riterrà sufficiente la variazione registrata sullo stato di servizio o nel foglio matricolare, concernente l'avvenuta concessione dell'assegno di pensione.

Anche per le ferite saranno sufficienti le variazioni registrate negli stessi documenti, relativi alla concessione del distintivo di onore.

Per le ricompense al valore militare le quali dànno diritto alla abbreviazione di due anni (promozioni per merito di guerra, onorificenze nell'Ordine militare di Savoia, medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e croce di guerra al valor militare), nonchè per la croce di guerra concessa per titoli comuni, la quale dà titolo alla abbreviazione di un anno, poichè si ritiene, per vari motivi, necessario un riscontro delle variazioni registrate sugli stati di servizio e sui fogli matricolari, sarà invece opportuno richiedere anche la produzione del relativo brevetto di concessione rilasciato dal Ministero o del *Bollettino militare ufficiale* che reca la pubblicazione del provvedimento, tenendosi presente che sono sempre da considerarsi come croci di guerra al valor militare quelle che siano accompagnate nel brevetto o nel Bollettino dalle relative motivazioni sommarie. Sono pure da considerarsi fin d'ora insigniti della croce di guerra al valore coloro che hanno ottenuto la croce di guerra comune, quando nella relativa comunicazione sul Bollettino siasi indicata la data e la località del fatto d'armi, poichè in entrambi questi casi gli interessati hanno senz'altro diritto alla trasformazione della ricompensa conseguita in croce di guerra al valore militare.

In ultimo si ritiene opportuno avvertire, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 45 del citato decreto, che ogni eventuale richiesta d'informazioni sui servizi prestati da militari o ufficiali di qualsiasi grado dev'essere rivolta direttamente dalle Amministrazioni interessate al corpo che ha provveduto al rilascio dello stato di servizio o del foglio matricolare. La richiesta dovrà essere invece indirizzata a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa - Divisione matricole) ogni qual volta sorga sul valore probatorio dei documenti un determinato dubbio che non sia stato possibile chiarire in base agli elementi forniti dai corpi.

E inoltre da tenersi presente che, per il disposto del R. decreto in esame, dànno titolo ai benefici di cui sopra, solo le ricompense concesse per atti di valore compiuti nel periodo di tempo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio e nei fronti già indicati; e si intendono quindi escluse dai benefici le ricompense concesse per atti di valore compiuti in Libia, anche se nel periodo di tempo dal 24 maggio alla data di armistizio.

Per l'accertamento di tali circostanze, quando il militare abbia prestato servizio parte in Libia e parte su altri fronti, basterà, nella maggior parte dei casi, tener presente la data e la località indicate nella motivazione della ricompensa riportata nel brevetto di concessione o nel Bollettino ufficiale: quando trattisi di ricompense, per le quali non viene pubblicata la motivazione (promozione per merito di guerra e croci di guerra ordinarie), potranno essere fatti speciali quesiti agli enti militari competenti.

* * *

Per quanto concerne gli *assimilati*, le rispettive Amministrazioni potranno di massima valersi degli elementi dei quali essi siano già in possesso relativamente ai servizi prestati dai loro dipendenti presso l'esercito mobilitato o dei documenti che eventualmente fossero stati, per qualsivoglia motivo, rilasciati agli interessati stessi dalle autorità mobilitate.

Nei casi in cui tutti gli elementi di cui sopra non fossero sufficienti agli effetti dell'applicazione dei benefici contemplati dal R. decreto, gli interessati compileranno, *sotto la loro responsabilità*, una dichiarazione, precisando date, località, enti e nomi dei superiori, e le Amministrazioni trasmetteranno tale dichiarazione al Ministero della guerra (Stato Maggiore del Regio esercito - Ufficio ordinamento e mobilitazione), per i possibili accertamenti.

Allo stesso Stato Maggiore del Regio esercito saranno ugualmente rivolte, occorrendo, le richieste sul valore probatorio dei documenti.

Il Ministro: A. DIAZ.

(7833)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al « Premio Stambucchi Astronomo » per il biennio 1931-32.

Il « Premio Stambucchi Astronomo » sarà conferito ad una Memoria scritta in italiano od in latino, di autore italiano, uscita nel biennio al quale il premio si riferisce e dall'autore inviata alla Direzione del Regio osservatorio astronomico di Brera in Milano, via Brera, 28, Milano (101), con esplicita dichiarazione che con essa si intende concorrere al premio in parola.

Sono escluse dal concorso le memorie manoscritte ed inoltre le memorie stampate delle quali gli autori siano direttori di una Specola governativa.

Scadenza del concorso: 31 gennaio 1933-XI.

(7829)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.